

CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

TRA

LA CONSULTA D'AMBITO

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO

E

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A.

REGISTRATO A

TRIESTE

II 2 DIC. 2013

N. 8358

Serie IT


con Euro 213,00

di cui Euro 45,00

PER IMPOSTA DI BOLLO

*Demetrio Frijoli*

*Roberto Colicci*



TRIESTE - VIA SAN NICOLÒ, 33 - TELEFONO 040.36.26.56

## SOMMARIO

### CAPO 1. Disposizioni generali

- articolo 1. Definizioni
- articolo 2. Affidamento del servizio idrico integrato
- articolo 3. Esecuzione di attività comprese nel servizio affidato mediante soggetti terzi

### CAPO 2. Oggetto e durata

- articolo 4. Descrizione dei servizi idrici
- articolo 5. Altre attività
- articolo 6. Area di intervento
- articolo 7. Trasferimento di risorse idriche
- articolo 8. Cooperazione internazionale
- articolo 9. Livelli dei servizi
- articolo 10. Modalità di esecuzione della gestione
- articolo 11. Coordinamento tra la pluralità di soggetti gestori
- articolo 12. Documentazione e rapporti giuridici
- articolo 13. Regolamento del servizio idrico integrato e contratto di fornitura
- articolo 14. Carta del servizio idrico integrato
- articolo 15. Valutazione dei rischi
- articolo 16. Sistema della qualità e relativo Manuale
- articolo 17. Piano di gestione delle interruzioni del servizio
- articolo 18. Piani di emergenza
- articolo 19. Risparmio e tutela delle risorse idriche
- articolo 20. Impegni della Consulta d'Ambito
- articolo 21. Durata
- articolo 22. Condizioni alla scadenza dell'affidamento

### CAPO 3. Compenso

- articolo 23. Tariffa
- articolo 24. Variazione tariffarie
- articolo 25. Modalità di riscossione della tariffa
- articolo 26. Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia
- articolo 27. Attribuzione dei rischi

### CAPO 4. Opere, impianti e canalizzazioni

- articolo 28. Attuazione del piano
- articolo 29. Revisione del piano

articolo 30. Affidamento e consegna al gestore delle opere, impianti e canalizzazioni

articolo 31. Modalità di conduzione delle opere, impianti e canalizzazioni

articolo 32. Modalità di realizzazione di lavori, opere, impianti

**CAPO 5. Personale**

articolo 33. Obblighi del gestore

**CAPO 6. Controllo della gestione**

articolo 34. Funzioni della Consulta d'Ambito

articolo 35. Obblighi del gestore

**CAPO 7. Garanzie e sanzioni**

articolo 36. Garanzie e compagnie sociale del gestore

articolo 37. Cauzioni

articolo 38. Assicurazioni

articolo 39. Contestazione degli inadempimenti

articolo 40. Inadempimenti e penali

articolo 41. Controversie di natura tecnica

articolo 42. Controversie

articolo 43. Sostituzione provvisoria

articolo 44. Risoluzioni

articolo 45. Recesso e riscatto

**CAPO 8. Disposizioni finali**

articolo 46. Poteri sostitutivi della Regione


articolo 47. Oneri fiscali

articolo 48. Spese derivanti dal presente atto

articolo 49. Rinvio alla normativa

**Allegato 1. Modalità tecniche di conduzione**

**Allegato 2. Aspetti procedurali per la realizzazione di opere**



*Handwritten signatures and initials, including 'D. F. F. F.' and 'R. C. C.'.*

Tra i sottoscritti:

- COSOLINI Roberto, nato a Trieste il giorno 14 maggio 1956, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, che interviene nel presente atto quale Presidente e come tale legale rappresentante, munito dei necessari poteri per la firma del presente atto della "CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n.4, codice fiscale numero 90112120325; in esecuzione della delibera dell'assemblea del 2 aprile 2013, numero 136, il cui verbale si allega in copia conforme al presente atto quale allegato "3";

in seguito denominata "Consulta d'Ambito "

- PIZZIGA David, nato a Trieste il giorno 7 luglio 1971, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, che interviene nel presente atto quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante, munito dei necessari poteri per la firma del presente atto della:

- "ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRASKI VODOVOD D.D.", con sede in Duino-Aurisina, località Aurisina Cave n.25/C, capitale sociale Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero), interamente versato, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trieste e codice fiscale numero 00062810320; in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17 maggio 2013, il cui verbale si allega in copia conforme al presente atto quale allegato "4";

in seguito denominata "gestore"

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### CAPO 1. Disposizioni generali

#### **articolo 1. Definizioni**

**Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (o "AATO"):** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato, come definita dal capo IV della L.R. 13/2005, e soppressa con l'art. 2, comma 186 bis, della L. n. 191/2009 (introdotto dall'art. 1, comma 1quinquies, del D.L. n. 2/2010)

**Consulta d'Ambito (o "Consulta"):** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato, che è subentrata dal 1.1.2013 all'AATO come definita dalla L.R. 22/2010 art. 4, comma 45

**Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino (o "ATO OT", o "ATO"):** è l'Ambito ottimale di gestione coincidente con la Provincia di Trieste così come definito dal capo IV della L.R. 13/2005,

**Autorità di vigilanza regionale (o "Autorità Regionale"):** è

l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'art. 18 della L.R. 13/05

**Autorità nazionale (o "Autorità", o "AEEG"):** è l'Autorità per l'energia ed il gas, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, cui sono state trasferite le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, prima assegnate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua con l'art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011.

**Gestore del Servizio Idrico Integrato (o "Gestore"):** il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del servizio idrico integrato (art. 74 lett. r) d.lgs 152/06)

**Convenzione:** è la presente convenzione;

**Metodo tariffario:** è il metodo di calcolo delle tariffe vigente. Il piano d'ambito è stato redatto sulla base del Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) di cui al D.M. 1.8.1996 e rivisto sulla base del Metodo tariffario Transitorio (MTT) di cui alla del. AEEG n. 585/2012.

**Piano d'Ambito (o "Piano"):** documento programmatico di un certo ambito costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture
- b) programma degli interventi
- c) modello gestionale ed organizzativo
- d) piano economico finanziario (PEF)

Attualmente è vigente l'aggiornamento n. 1 approvato con deliberazione dell'AATO n. 58 di dd. 22/06/2010 e con deliberazione del Co.N.Vi.Ri, n. 45 del 27 ottobre 2010 e aggiornato in conformità alla deliberazione AEEG del 21 febbraio 2013 n. 73/2013/R/IDR

**Piano stralcio:** programma di interventi redatto ai sensi dell'art. 141 della L. 23.12.2000 n. 388 avente lo scopo di individuare ed attuare interventi urgenti in attesa dell'approvazione del Piano d'Ambito e limitatamente al settore fognario e depurativo

**Derivazione:** la tubazione, che collega la rete di acquedotto di fognatura al punto di consegna, di norma in proprietà pubblica, secondo gli standard tecnici fissati dalla Consulta d'Ambito

**Allacciamento:** la tubazione, che collega l'utente al punto di consegna, di norma in proprietà privata, secondo gli standard tecnici fissati dalla Consulta d'Ambito

**Punto di consegna:** è il misuratore dell'acqua venduta a ciascun utente finale

**Programma Operativo Pluriennale (POP):** documento, aggiornato

*D. M. / D. M. / D. M.*

*R. C. C.*



*[Handwritten signature]*

annualmente, che specifica gli obiettivi intermedi da raggiungere in ciascun periodo regolatorio, garantendo il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano d'Ambito, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del Piano d'Ambito. Il POP individua gli interventi da realizzare nel periodo regolatorio ed il crono programma relativo alla loro realizzazione, tenendo conto degli interventi realizzati nel precedente periodo regolatorio

**Periodo regolatorio (o ciclo di regolazione):** periodo di durata pari a tre anni al termine del quale vengono calcolati in contraddittorio tra Consulta e gestore gli scostamenti dal programma di investimenti e dai costi operativi del modello gestionale nonché tutti gli indici di servizio e di equilibrio economico finanziario, in modo da consentire la redazione dell'eventuale variante al Piano d'Ambito volta a riequilibrare i rapporti. L'intero periodo di concessione è suddiviso in periodi regolatori, che iniziano al termine di quello precedente. La durata è di tre anni, salva diversa determinazione della Consulta d'Ambito

**SII:** servizio idrico integrato

**Opera localizzata:** opera o lavoro appartenente ad un gruppo cospicuo di interventi tra loro equivalenti, per i quali sono annualmente stanziati fondi, anche in maniera variabile, e che il gestore realizzerà sulla base di un piano operativo triennale da approvarsi da parte della Consulta.

**Opera puntuale:** intervento ritenuto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano e che quindi viene indicato puntualmente, come entità e come annualità di investimento e di esercizio

**Delibera 585/12 (o "MTT"):** deliberazione dell'AEEG del 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" e successive modifiche e integrazioni

#### **Articolo 2 Affidamento del servizio idrico integrato**

1. La Consulta d'Ambito ed ACQUEDOTTO DEL CARSO s.p.a., di seguito "gestore", si danno reciprocamente atto che la società medesima è stata individuata con deliberazione ATO O.T. n. 73 dd 21.12.2010 quale secondo gestore del SII nell'ATO O.T. in base al combinato disposto degli artt. 16 e 17 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13.

2. I servizi oggetto della convenzione sono servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e costituiscono attività di pubblico interesse.

3. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni afferenti alla gestione del servizio idrico integrato appartengono al demanio comunale e sono individuati nei documenti di ricognizione delle opere, facente parte integrante del Piano d'Ambito approvato con deliberazione ATO n. 42 del 7.9.2009, come periodica-

mente aggiornato.

4. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al comma precedente sono concessi in uso gratuito, per lo svolgimento in esclusiva del servizio idrico integrato nell'area di intervento di cui al successivo articolo 6 e per la durata della presente convenzione.

5. La gestione verrà svolta dal Gestore secondo le modalità descritte nel Piano, alle condizioni previste dalla Convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche e metriche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

6. Il gestore assume la piena ed esclusiva responsabilità per qualunque fatto derivante dalla gestione del Servizio idrico integrato esonerando al contempo da tale responsabilità la Consulta d'Ambito e gli enti proprietari delle opere, impianti e canalizzazioni concessi in uso.

**Articolo 3 Esecuzione di attività comprese nel servizio affidato mediante soggetti terzi**

1. E' fatto divieto al gestore di cedere o sub-affidare, anche in parte, la gestione del servizio idrico integrato a terzi. La cessione del contratto o la sub concessione, anche in parte, sono sanzionate con l'immediata risoluzione della Convenzione, con conseguente escussione delle garanzie prestate al momento dell'affidamento, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

2. Il gestore, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, può avvalersi di soggetti terzi per la esecuzione di singole attività, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, di servizi e di forniture di cui al d.lgs. 12.4.2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".

3. Il gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, deve espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadano con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione.

4. Qualora nel corso della gestione si verifichi l'opportunità di attivare specifici interventi di rilevante impatto economico-finanziario con il coinvolgimento di altri soggetti ed il ricorso a forme di finanziamento diverse rispetto a quelle previste nel piano, le parti procederanno - mediante atto aggiuntivo o altra idonea statuizione avente equivalente effetto - ad eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione.

**Capo 2 Oggetto e durata**

**Articolo 4 Descrizione dei servizi idrici**

*Domenico Bolognini*

*Roberto Conca*



*[Handwritten signature]*

1. Il gestore deve garantire i servizi pubblici di, distribuzione, misura e vendita di acqua e di fognatura.
- 2.. L'approvvigionamento dell'acqua avviene mediante acquisto dal gestore principale di acqua potabile.
3. Con atto aggiuntivo o altra idonea statuizione avente equivalente effetto, potranno inoltre essere affidate al gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti sopra citate, ulteriori fonti.
4. Il gestore, secondo le previsioni in tal senso del piano, nel quadro della normativa vigente, può acquistare acqua da terzi, nonché erogare acqua ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano.
5. Tutte le prestazioni, quali le attività, i lavori, le forniture devono rispondere a requisiti di qualità, durabilità, valore ambientale, economicità ed essere effettuate nel rispetto della regola dell'arte. In caso di incertezza si fa riferimento alle norme UNI, EN, ISO, CEI applicabili alla prestazione.

#### **Articolo 5 Altre attività**

1. Il gestore ha facoltà di svolgere nuovi servizi, diversi da quelli indicati all'art. 1, configurabili come **altre attività idriche** o come **attività non idriche** che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato, purché regolate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 della delibera 585/12.
2. Per le attività di cui al comma precedente, il gestore può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, previo assenso della Consulta d'Ambito che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.
3. Il gestore può gestire ulteriori servizi pubblici diversi da quelli ricompresi nel SII purché dette attività non pregiudichino l'ottimale svolgimento del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio. Per tali servizi il gestore dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di bilancio.

#### **Articolo 6 Area di intervento**

1. Il gestore deve garantire la gestione dei servizi indicati per il territorio comunale dei seguenti comuni compresi nell'ATO OT:

- Comune di Trieste - solo alcune utenze isolate non allacciabili altrimenti;
- Comune di Duino Aurisina - quota parte;
- Comune di Monrupino - quota parte;
- Comune di Sgonico - quota parte.

Per i Comuni gestiti in quota parte l'esatta delimitazione è concordata con i gestori e trasmessa alla Consulta entro 30



giorni dalla sottoscrizione della convenzione.

2. Nel caso di successiva diversa delimitazione dell'ATO, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13/2005 le parti procederanno con le necessarie variazioni da apportare alla convenzione sulla base delle modifiche apportate al piano e conseguentemente alla tariffa nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del piano stesso.

3. Nell'area di intervento il gestore si coordina con gli enti locali, in particolare:

a. emettendo pareri consultivi in merito alle proposte di piani urbanistici di iniziativa pubblica e privata, in particolare merito alla compatibilità delle nuove realizzazioni con le infrastrutture idriche esistenti. A tal fine gli Enti, prima di adottare tali piani, li sottopongo al gestore;

b. effettuando periodicamente (almeno due volte all'anno) presso i suddetti enti una ricognizione sulle opere di realizzazione, riqualificazione, sistemazione e manutenzione di strade e piazze, in modo da coordinare, onde possibile e necessario, la riqualificazione dei sottoservizi;

c. informando, prima dell'avvio di ogni progettazione, i gestori degli altri servizi per consentire eventuali attività di riqualificazione congiunta dei sottoservizi.

4. Il gestore è tenuto a sostenere gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico nelle proprie attività, con esclusione dell'occupazione del suolo demaniale comunale con le infrastrutture dedicate al Servizio Idrico Integrato.

#### **Articolo 7 Trasferimento di risorse idriche**

1. Il gestore prende atto che il trasferimento delle risorse idriche che intercorrono tra ambiti territoriali ottimali è disciplinato dalla Giunta regionale tramite schemi di convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 13/2005.

2. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito dall'AEEG in applicazione del MTT e relativo allegato A.

#### **Articolo 8 Cooperazione internazionale**

1. Nel caso in cui la Regione stipuli intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali, la Consulta d'Ambito ed il gestore si adeguano alle disposizioni delle medesime intese, eventualmente effettuando la revisione della presente convenzione.

#### **Articolo 9 Livelli dei servizi**

1. Fino all'emanazione di specifiche direttive in materia da parte dell'AEEG, il gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono quelli descritti nella Carta del Servizio Idrico Integrato di cui al successivo art. 14.

2. I livelli di servizio non possono comunque essere inferiori

*David Prigo*

*Roberto Carlini*



*[Handwritten signature]*

a quelli indicati nel piano d'ambito.

**Articolo 10 Modalità di esecuzione della gestione**

1. Il gestore si impegna a condurre la gestione del servizio affidato in conformità al piano.
2. Il gestore persegue l'**equilibrio economico e finanziario** in coerenza con il Piano Economico e Finanziario del Piano d'ambito.
3. La gestione deve essere svolta **nell'interesse degli utenti** secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie e degli enti di regolazione competenti, tra cui l'Autorità.
4. Il gestore, nell'ambito delle previsioni di cui ai commi precedenti e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizza in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo unico responsabile delle erogazioni e delle prestazioni previste nel piano.
5. Il gestore effettua il controllo del corretto esercizio del servizio.
6. Il gestore presta ogni collaborazione per l'organizzazione di sistemi di controllo sulla qualità delle acque. L'attivazione di sistemi di controllo integrativi verrà regolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente convenzione.

**A) Titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni**

1. In attuazione dell'articolo dell'art. 16 ter della L.R. 16/08, l'autorizzazione allo scarico dei depuratori, degli sfioratori e di ogni altro scarico della rete fognaria viene sempre intestata al gestore, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.
2. Il gestore è tenuto a volturare a proprio nome tutte le autorizzazioni di scarico esistenti nonché ad intestare a proprio nome quelle nuove.
3. Parimenti il gestore intesta a proprio nome tutte le concessioni a qualunque scopo emesse da altri enti (derivazioni, occupazioni, attraversamenti, ecc).
4. Per specifiche e motivate situazioni, ove ciò sia richiesto da altri enti, da norme di legge o da semplice convenienza, le concessioni di cui al comma 3 possono essere intestate ad altri enti pubblici beneficiari.

**B) Autorizzazioni allo scarico in rete fognaria**

1. Compete al gestore il rilascio di pareri ed autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico in fognatura. Resta di competenza degli enti pubblici preposti il rilascio di ogni altra autorizzazione prevista per legge quali a titolo di esempio di tipo edilizio, igienico sanitario, ecc.
2. Il graduale trasferimento di compiti e funzioni relativo alla autorizzazioni in argomento (sia per gli scarichi domestici, assimilati ed industriali) decorrerà dalla data della presente convenzione e si concluderà entro 120 giorni dalla

stessa.

#### Scarichi domestici ed assimilati

Il gestore, ai fini della tutela delle infrastrutture e della conoscenza delle immissioni, rilascia il parere tecnico con eventuali prescrizioni relative all'allacciamento alla rete fognaria..

#### Scarichi industriali

In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 16 bis della L.R. 16/08 sono autorizzati dal gestore del servizio idrico anche gli scarichi industriali in pubblica fognatura, sulla base del regolamento di fognatura emanati dal soggetto gestore ed approvato da parte della Consulta.

Il cliente effettua all'attivazione del servizio ed almeno una volta all'anno (entro il 1 novembre) i controlli ed i campionamenti e li trasmette al gestore. E' facoltà comunque del gestore effettuare ulteriori controlli e campionamenti a propria discrezione.

Il gestore del servizio idrico integrato trasmette entro 30 giorni dall'emissione copia dell'autorizzazione allo scarico alla Consulta d'Ambito territorialmente competente.

#### **Articolo 11 Coordinamento tra la pluralità di soggetti gestori**

1. Il gestore prende atto che la Consulta d'Ambito ha individuato, tra i due soggetti gestori presenti nell'ATO, ACEGAS APS s.p.a. per lo svolgimento del compito di coordinamento del servizio.

2 Il coordinamento tra gestori avviene nello spirito di leale collaborazione nonché di ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei costi.

3. La Consulta d'Ambito adotta ogni altra misura di organizzazione ed integrazione delle funzioni e delle attività tra la pluralità di soggetti gestori ritenuta necessaria.

#### **Articolo 12 Documentazione e rapporti giuridici**

1. Il gestore dà atto :

a) di avere già in uso le opere, impianti, canalizzazioni ed attrezzature relativi ai servizi in corso di svolgimento.

b) di avere già a disposizione tutta la documentazione amministrativa e tecnica che gli è stata resa disponibile relativa detti impianti e beni;

c) di essere già subentrato o in procinto di subentrare in detti rapporti.

2. Alla scadenza della convenzione o in caso di scioglimento del contratto per qualsiasi titolo o ragione, il gestore trasmette alla Consulta d'Ambito o eventuale diverso soggetto successore la documentazione, gli atti e i rapporti giuridici di cui al comma precedente.

3. Il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente atto.

#### **Articolo 13 Regolamento del servizio idrico integrato e con-**

*Donald P. King*

*Roberto Calini*



*[Handwritten signature]*

#### **tratto di fornitura**

1. Il rapporto tra il gestore e gli utenti dei servizi è disciplinato dal **Regolamento del Servizio Idrico Integrato** nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore si impegna a fornire i servizi agli utenti (di seguito anche "Regolamento").

2. Unitamente al Regolamento il Gestore predispone un **contratto di fornitura**, disciplinante anche le situazioni di morosità, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso, nel rispetto dei principi e dei contenuti fissati nella Carta del SII, nel Regolamento del SII e nella disciplina legislativa e regolamentare comunque applicabile ad esso, ivi comprese le disposizioni dell'Autorità.

3. Il gestore predispone il Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed il contratto di fornitura **entro 12 mesi** dalla sottoscrizione della presente convenzione. E' facoltà del gestore predisporre un regolamento per ciascun servizio (fornitura, depurazione, etc.) Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, o i singoli regolamenti, ed il contratto di fornitura sono sottoposti ad approvazione da parte della Consulta di Ambito e sono adottati dal gestore entro 60 giorni dall'approvazione.

4. Il gestore aggiorna periodicamente il Regolamento (o i singoli regolamenti) ed il contratto di fornitura alle norme e disposizioni imperative ad essi applicabili, dandone tempestiva comunicazione alla Consulta e mettendo il testo aggiornato a disposizione degli utenti mediante comunicazione in bolletta, pubblicazione sul sito internet, copie cartacee presso i propri sportelli. Qualora il gestore intenda modificare spontaneamente il Regolamento (o i singoli regolamenti) ed il contratto di fornitura, tali modifiche sono sottoposte ad approvazione da parte della Consulta di Ambito e sono adottate dal gestore entro 60 giorni dall'approvazione.

5. Fino all'adozione, da parte del gestore, del Regolamento restano in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, i Regolamenti attualmente in essere, al quale il gestore è tenuto ad uniformarsi.

#### **Articolo 14 Carta del servizio idrico integrato**

1. Il gestore è tenuto a perseguire la tutela degli Utenti di norma attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità in conformità ai provvedimenti adottati dall'Autorità e dall'Autorità Regionale.

2. Il gestore, **entro 6 mesi** dalla sottoscrizione della Convenzione, è tenuto ad aggiornare la Carta del Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 20 della legge regionale 13/2005, contenente i principi e le informazioni sull'erogazione del servizio e sui diritti degli utenti, sottoponendola alla pre-

ventiva approvazione della Consulta. Il gestore adotta la predetta Carta entro 30 giorni dall'approvazione della Consulta dandone tempestiva comunicazione agli utenti. Il gestore è tenuto altresì a dare attuazione ad ogni altra misura di tutela attiva dei diritti degli Utenti e di sostegno alle Utenze deboli disposta dalla Consulta.

3. La carta costituisce elemento integrativo obbligatorio dei contratti di fornitura e verrà aggiornata, su indicazione della Consulta d'Ambito, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel piano, salvo il recepimento di diverse direttive in materia da parte dell'AEEG.

4. Il gestore aggiorna periodicamente la Carta alle norme e disposizioni imperative ad essi applicabili, dandone tempestiva comunicazione alla Consulta e mettendo il testo aggiornato a disposizione degli utenti mediante comunicazione in bolletta, pubblicazione sul sito internet, copie cartacee presso i propri sportelli. Qualora il gestore intenda modificare spontaneamente la Carta, tali modifiche sono sottoposte ad approvazione da parte della Consulta d'Ambito e sono adottate dal gestore entro 60 giorni dall'approvazione.

5. Fino all'adozione, da parte del gestore, della Carta del Servizio resta in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, la Carta attualmente in essere, alla quale il gestore è tenuto ad uniformarsi.

#### **Articolo 15 Valutazione dei rischi**

1. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il gestore adotta e trasmette alla Consulta d'Ambito il documento di valutazione dei rischi per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive disposizioni legislative.

2. Il gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni anche per quanto riguarda i cantieri temporanei.

#### **Articolo 16 Sistema della qualità e relativo Manuale**

1. Qualora il bacino di utenza sia superiore a 100.000 abitanti, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore adotta, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche), un sistema di qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal gestore stesso e redatto conformemente alle norme in vigore.

#### **Articolo 17 Piano di gestione delle interruzioni del servizio**

1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore adotta, ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, il piano di gestione delle interruzioni del servizio di fornitura idrica, sottoponendolo alla preventiva approvazione della Consulta d'Ambito.

*David Ruz*

*Roberto Conducci*



### **Articolo 18 Piani di emergenza**

1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore adotta, ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, un piano di emergenza per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue, sottoponendolo all'approvazione della Consulta d'Ambito e degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il gestore predispone un Piano di Prevenzione delle Emergenze Idriche in conformità alle linee guida indicate all'allegato 6 del D.P.C.M. 4.03.1996, sottoponendolo all'approvazione della Consulta, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale Piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti.

### **Articolo 19 Risparmio e tutela delle risorse idriche**

1. Le parti si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per concorrere al risparmio delle risorse idriche.

#### **A) compiti specifici della Consulta**

1. La Consulta d'Ambito promuove il risparmio delle risorse idriche mediante:

- previsione di idonei investimenti nel Piano d'Ambito per l'attuazione di interventi volti alla riduzione delle perdite in rete;
- promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e il risparmio della risorsa;
- controllo sui risultati conseguiti dal gestore;
- adeguata articolazione tariffaria che disincentivi gli elevati consumi domestici;
- sviluppo del riutilizzo delle acque.

#### **B) compiti specifici del gestore**

1. Il gestore promuove il risparmio delle risorse idriche mediante:

##### **A) Attuazione di previsioni di Piano d'Ambito**

- campagne di riduzione delle perdite nelle reti
- distrettualizzazione reti
- sostituzione programmata condotte
- sostituzione programmata contatori
- rinnovo allacci

##### **B) Attività culturali**

- campagne informative presso l'utenza

##### **C) Provvedimenti gestionali**

- riduzione del fenomeno di sfioro da serbatoi
- eliminazione delle forniture a bocca tassata
- individuazione di allacciamenti abusivi
- attività di recupero crediti.

2. In particolare, ai sensi del D.M. 8 gennaio 1997 n. 99, il gestore è tenuto ad effettuare una valutazione periodica delle

perdite e dei relativi bilanci idrici, in base ai valori misurati o in carenza dei medesimi, basata su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione. In dipendenza dell'esito dei bilanci idrici, il gestore procederà ad una appropriata e specifica «campagna di ricerca delle perdite» per provvedere alle necessarie riparazioni, nei limiti degli investimenti del piano.

**Articolo 20 Impegni della Consulta d'Ambito**

1. La Consulta d'Ambito è tenuta ad esprimersi entro 60 giorni dalla data di trasmissione dei documenti di cui agli articoli 13 (Regolamento del SII e contratto di fornitura), 14 (Carta del SII), 17 (piano di gestione delle interruzioni) e 18 (piani di emergenza) decorsi i quali il documento si intende approvato.

2. Nell'ipotesi in cui, per fatti non imputabili al gestore, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario della gestione, la Consulta d'Ambito adotta i provvedimenti necessari e utili per il ripristino del suddetto equilibrio.

3. La Consulta d'Ambito trasmette al gestore tutte le informazioni e la documentazione concernente il Servizio Idrico Integrato ed utili al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano ed al miglioramento del servizio.

4. La Consulta attiva il coordinamento con gli Enti Locali al fine di assicurare al Gestore la migliore operatività ed in particolare:

a) promuove la trasmissione più completa e tempestiva di informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriali adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

b) si fa parte attiva affinché gli Enti Locali, nei limiti delle rispettive competenze, forniscano al Gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi e altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo 4, e in particolare il rispetto delle tempistiche procedurali.

c) promuove la formazione di accordi tra enti e gestore al fine di evitare interferenze materiali o tecniche, o danneggiamenti che possano pregiudicare il regolare e sicuro funzionamento del servizio, prevedendo in tal senso che l'Ente Locale interessato, assuma presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare il suolo ed il sottosuolo stradale ove insistono impianti della rete con riferimento anche a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

d) promuove la formazione di accordi tra enti locali e gestore affinché i lavori in corrispondenza delle reti idriche e fognarie che dovessero essere eseguiti da terzi siano sottoposti dagli Enti Locali eventualmente competenti ad autorizzarne

*Paul Bering*

*Roberto Corbelli*



*[Handwritten signature]*

l'esecuzione, alle seguenti prescrizioni:

I) assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare le reti;

II) preavvisare il Gestore dell'inizio dei lavori, informandolo altresì sulla loro natura;

III segnalare immediatamente al Gestore gli eventuali danneggiamenti agli impianti.

e) promuove la formazione di accordi tra enti locali e gestore per la tempestiva comunicazione di eventuali cedimenti della sede stradale, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da reti idriche e/o fognarie.

#### **Articolo 21 Durata**

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2030 durata attuale della società.

2. Essa è soggetta a rinnovo e proroga espliciti, allorchè consentito dalla normativa.

3. Il gestore si impegna alla prosecuzione del servizio affidato, ai sensi della presente convenzione, per garantirne la continuità, anche oltre il termine e alle medesime condizioni della presente convenzione, e comunque fino alla formale consegna delle opere e degli impianti al nuovo soggetto gestore indicato dalla Consulta d'Ambito, che deve avvenire entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione, previo pagamento di quanto previsto al successivo articolo.

4. La prosecuzione di cui al comma precedente si riferisce alla gestione ordinaria del servizio, con esclusione di nuovi investimenti, percependo le tariffe dell'ultimo anno di affidamento della Convenzione, mantenendo inalterati i livelli di servizi. I maggiori introiti provenienti dalla tariffa vanno a scomputo dell'indennizzo.

#### **Articolo 22 Condizioni alla scadenza dell'affidamento**

1. Il gestore, alla scadenza naturale della convenzione, in caso di risoluzione anticipata o in caso di riscatto, **restituisce gratuitamente** alla agli enti locali e/o Consulta d'Ambito tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni affidate inizialmente al gestore, quelle successivamente realizzate con i proventi della tariffa nonchè quelle successivamente realizzate a spese di altri soggetti e parimenti affidate in concessione. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni devono essere restituite in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. La Consulta verifica lo stato di funzionamento e di conservazione dei beni nel termine di tre mesi dalla riconsegna.

2. Se, al momento della cessazione della gestione (naturale o anticipata), le infrastrutture idriche e comunque i beni realizzati con i proventi della tariffa non sono state interamente ammortizzate, è dovuto al gestore uscente il pagamento, da parte del gestore subentrante, di un rimborso pari al costo di



ricostruzione o di riacquisto diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tali valori della percentuale degli ammortamenti già operati o della percentuale di deperimento se superiore e detratti i contributi a fondo perduto. Il gestore subentrante è tenuto a prestare idonea garanzia a prima richiesta.

### Capo 3 Compenso

#### Articolo 23 Tariffa

1. Il corrispettivo del gestore per i servizi di cui agli art. 4 e 5 della presente convenzione sono determinati in conformità alla delibera 585/12 e relativo allegato A ovvero al metodo successivamente approvato dall'Autorità competente.
2. La tariffa è determinata dalla Consulta d'Ambito ed approvata dall'Autorità competente
3. Per ogni anno successivo al primo, la tariffa reale media sarà adeguata utilizzando il FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) relativo all'anno precedente, fatte salvi criteri e disposizioni diverse successivamente impartite dall'Autorità competente.
4. Come previsto dall'articolo 12, comma 9 della legge regionale 13/2005 la Consulta d'Ambito ha facoltà di istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'uno per cento.
5. Qualora il gestore effettui attività nell'ambito del SII o utilizzando infrastrutture del SII e qualora le tariffe non siano oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità, il gestore deve far approvare alla Consulta d'Ambito le relative tariffe.

#### Articolo 24 Variazione tariffarie

1. La Consulta ha l'obbligo di aggiornare annualmente la tariffa in conformità alle disposizioni dell'AEEG Autorità competente.
2. Il gestore dovrà sempre informare anticipatamente, prima dell'entrata in vigore della nuova tariffazione, l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del servizio idrico integrato. Le comunicazioni devono essere personali e possono essere integrate con pubblicità ed affissioni.

#### Articolo 25 Modalità di riscossione della tariffa

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal gestore del Servizio Idrico Integrato, in ogni caso secondo le modalità e i tempi della Carta dei Servizi approvata dalla Consulta.
2. Il gestore, ha l'obbligo di trasmettere le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento tariffario secondo le modalità ed i tempi previsti dall'AEEG

*Daniel Pignatelli*

*Roberto Corbelli*



*[Handwritten signature]*

**Articolo 26 Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia**

1. Il gestore versa agli aventi causa la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, di cui all'art. 32 della delibera 585/12, in base alle convenzioni, definite di concerto con la Consulta d'Ambito e gli enti interessati.

**Articolo 27 Attribuzione dei rischi**

**A) Principi**

1. In questo capitolo vengono presi in considerazione i principali rischi cui è soggetta la concessione, che possono indurre modificazioni ai costi operativi ed agli oneri finanziari.

2. Le seguenti clausole contrattuali sono quindi volte a garantire l'obbligo del raggiungimento e del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione (art. 151, comma 2, lett. c, Codice dell'ambiente):

a) il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione e nel Piano d'Ambito garantisce in generale e salvo situazioni impreviste ed imprevedibili il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del SII;

b) La Consulta d'Ambito aggiorna periodicamente il Modello Economico Finanziario con i dati trasmessi dal gestore, al fine di monitorare l'andamento economico finanziario della gestione.

**B) Tipologie di rischi riconosciuti**

1. I rischi principali riconosciuti sono:

- **rischi connessi alla domanda:** si tratta di rischi derivanti da un'erronea stima della domanda e/o della sua articolazione, con conseguente errata previsione dei ricavi del gestore.

- **rischi finanziari:** si tratta di rischi derivanti da variazioni del mercato del credito, che rendano eccessivamente oneroso il ricorso al finanziamento.

- **rischi di regolazione:** si tratta di rischi derivanti dall'imposizione al gestore del raggiungimento di nuovi obiettivi, o di obiettivi diversi da quelli previsti nel contratto, a causa di normative sopravvenute.

**C) Procedure**

1. Qualora nel corso del periodo regolatorio, in seguito al manifestarsi di specifici eventi, si verifici un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del SII, per cause esterne al gestore non imputabili a sua colpa, dolo o inefficienza, il gestore potrà richiedere il riconoscimento di una situazione di squilibrio, specificando l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che hanno determinato la situazione, anche attraverso l'ausilio Piano Economico Finanziario (PEF).

2. Il gestore dà tempestivamente comunicazione alla Consulta d'Ambito mediante approfondita relazione contenente tutti gli

indici, i parametri ed i costi variati, proponendo una variazione al Piano per ristabilire l'equilibrio economico finanziario.

3. Al fine di compensare non solo gli eventi che influiscono negativamente sull'equilibrio del gestore, ma anche quelli che influiscono positivamente e che farebbero conseguire extra profitti, la procedura per il riconoscimento di una situazione di squilibrio potrà essere avviata anche d'ufficio dalla Consulta d'Ambito, dando formale comunicazione di avvio del procedimento al gestore.

4. La Consulta d'Ambito conclude il procedimento sull'accertamento della situazione di squilibrio economico e finanziario, garantendo un adeguato contraddittorio con il gestore; la Consulta trasmette le proprie valutazioni all'AEEG ed al Gestore entro 90 giorni.

5. L'accertamento della situazione di squilibrio economico e finanziario determina l'avvio d'ufficio del procedimento di revisione straordinaria del Piano d'Ambito.

6. Gli squilibri economici e finanziari saranno regolati mediante un adeguato conguaglio riconosciuto al gestore in conformità alle specifiche direttive emanate in materia da parte dell'AEEG.

#### CAPO 4 Opere, impianti e canalizzazioni

##### Articolo 28 Attuazione del piano

1. Il Piano predisposto dalla Consulta d'Ambito e verificato dall'Autorità individua, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, gli impianti e gli interventi da attuare sull'attuale sistema infrastrutturale del servizio idrico integrato utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.

2. Il gestore è tenuto a provvedere alla realizzazione del programma degli interventi di cui al comma precedente. L'attuazione avviene per mezzo di un Piano Operativo Pluriennale (POP).


3. Ai fini della predisposizione del POP, il gestore predisponde e trasmette alla Consulta la proposta di POP entro il 30 settembre di ogni anno.

4. La Consulta d'Ambito verifica la conformità della proposta di POP ai vincoli programmatici e finanziari del Piano d'Ambito e alle priorità preventivamente espresse entro il termine massimo di 60 giorni dalla data del suo ricevimento trascorsi i quali la proposta del gestore si intende approvata. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta, qualora la Consulta d'Ambito, entro il suddetto termine, formuli osservazioni o richieda integrazioni documentali, alle quali il gestore deve rispondere ed ottemperare entro i successivi quindici giorni.

5. Per la verificata impossibilità di realizzare una o più opere previste nel POP, il gestore può presentare alla Consulta d'Ambito una motivata proposta di variante che non comporti

Daniel Ruzic

Roberto Gordini



variazione di spesa complessiva. Entro i successivi 30 giorni la Consulta d'Ambito verifica i presupposti della proposta, trascorsi i quali la proposta si intende comunque approvata. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta, qualora la Consulta d'Ambito, entro il medesimo termine, formuli osservazioni o richieda integrazioni documentali, alle quali il gestore deve rispondere ed ottemperare entro i successivi quindici giorni.

#### **Articolo 29 Revisione del piano**

1. La Consulta d'Ambito, a seguito della specifica attività di controllo della gestione e della qualità di cui all'articolo 34, provvede all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario, al quale il gestore è tenuto ad uniformarsi.

2. Le previsioni del piano saranno inoltre adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati nonché da fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni potranno determinare la eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e delle tariffe.

3. Il piano può essere oggetto di revisione nei seguenti casi:

a. **Revisione ordinaria:** la Revisione ordinaria del Piano d'Ambito è di esclusiva competenza della Consulta, nel rispetto del Metodo tariffario applicabile.

La Revisione ordinaria ha luogo nel corso dell'ultimo anno di ciascun periodo regolatorio ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. In questo modo, la prima Revisione ordinaria avverrà al 3° anno e terrà conto dei primi 2 anni di gestione, mentre la successiva Revisione avverrà al 6° anno e considererà 3 anni (gli anni 3, 4 e 5). E così via.

b. **Revisione straordinaria:** la Revisione straordinaria del Piano d'Ambito può essere attivata dalla Consulta o su richiesta del gestore per le motivazioni indicate nel seguito.

4. Il gestore deve proporre in sede di aggiornamento del piano tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.

5. Il gestore deve adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti. Ove necessario, il gestore comunica alla Consulta d'Ambito la necessità di aggiornamento del piano determinata dall'applicazione di dette norme.

6. In caso di disaccordo del gestore sulla proposta di revisione elaborata dalla Consulta, è facoltà del gestore recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 45 della Convenzione.

#### **A) Revisione ordinaria**

1. Il gestore fornisce alla Consulta d'Ambito, per ciascun esercizio ed entro i termini previsti dall'AEEG per ciascuna categoria di informazione (campagne di raccolte dati), tutte

le informazioni necessarie per lo svolgimento della Revisione; a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di separazione contabile, dati rilevanti ai fini tariffari, livelli di qualità del servizio, di sicurezza e continuità del servizio.

2. La Consulta d'Ambito, verificata la completezza della documentazione trasmessa, la trasmette all'AEEG entro i termini definiti dalla medesima Autorità

3. La Consulta d'Ambito tiene conto dei risultati di gestione dell'anno in cui si svolge la Revisione ordinaria, anche ai fini dell'applicazione delle penali e delle premialità, in occasione della Revisione successiva. Il gestore, fino al completamento della Revisione, applica le disposizioni del POP e del Piano d'Ambito in vigore.

4. In assenza di approvazione della Revisione ordinaria entro il 31 dicembre, dal 1° gennaio dell'anno successivo si applica provvisoriamente l'articolazione tariffaria prevista dal piano vigente, salvo successivi conguagli per il periodo precedente. Nondimeno, si prevede che il gestore sia tenuto ad attuare gli interventi previsti nel Piano d'Ambito vigente anche in assenza di approvazione della Revisione ordinaria, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

5. Al termine della procedura di controllo della Revisione ad opera dell'Autorità, la Consulta d'Ambito si conforma alle eventuali prescrizioni dettate dall'Autorità stessa.

#### **B) Revisione straordinaria**

1. La Consulta d'Ambito, anche su motivata e documentata richiesta del Gestore, effettua la Revisione straordinaria al verificarsi di significativi scostamenti dalle previsioni del Piano d'ambito, in ordine a:

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti;

b) corrispondenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria ed il Vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore del SII di cui all'art. 6 della delibera 585/12;

c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione.

2. La Consulta d'Ambito provvede d'ufficio alla Revisione straordinaria nei seguenti casi:

a) modifiche della normativa comunitaria, nazionale, regionale e di settore;


b) modifica del perimetro dell'Ambito;

c) cessazione anticipata delle gestioni salvaguardate rispetto alle scadenze previste nel Piano d'Ambito.

3. La Consulta d'Ambito provveda inoltre alla Revisione straordinaria del Piano d'Ambito, qualora accerti un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, derivante da cause non imputabili al gestore, limitatamente al caso in cui l'alterazione sia conseguente al manifestarsi di uno o più dei seguenti eventi:

*Daniel Ruy*

*Robt. Condi*



- a) perfezionamento dell'atto di ricognizione;
- b) scostamento dei ricavi regolati fra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato nell'anno precedente, limitatamente al caso in cui ciò sia imputabile ad un diverso andamento dei volumi fatturati, anche in ragione della diversa articolazione tariffaria, qualora non sia sufficiente la modifica dell'articolazione tariffaria;
- c) obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione della Convenzione;
- d) trasferimento non previsto di ulteriori infrastrutture da parte degli enti locali;
- e) inadempienze o ritardi da parte della Consulta d'Ambito o dei Comuni nel rilascio di permessi o autorizzazioni;
- f) cause di forza maggiore non oggetto di copertura assicurativa.

4. Il gestore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Consulta d'Ambito il manifestarsi dell'evento che potrebbe dare luogo ad un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di concordare le misure atte a prevenire il verificarsi di una situazione di squilibrio.

5. La Consulta d'Ambito conclude, garantendo un valido contraddittorio con il gestore, la revisione straordinaria nel termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento.

6. La Revisione straordinaria non interrompe la continuità del periodo regolatorio.

#### **C) Modalità delle Revisioni**

1. Le modalità delle Revisioni sono comuni alla revisione ordinaria e straordinaria. In fase di revisione la Consulta d'Ambito, attraverso un valido contraddittorio con il gestore, procede all'accertamento dei risultati di gestione, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito, alla verifica della corretta applicazione della tariffa, all'applicazione di penali e premialità, alle conseguenti modifiche del Piano d'Ambito.

2. A tal fine la Consulta d'Ambito verifica le seguenti informazioni inerenti al SII:

- a) i costi operativi sostenuti ;
- b) i ricavi da tariffa conseguiti;
- c) i volumi erogati;
- d) gli investimenti effettuati;
- e) i ricavi delle altre attività idriche;
- f) i rimborsi delle rate dei mutui degli Enti locali effettuati e quelli ancora da corrispondere;
- g) l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione.
- h) il raggiungimento degli obiettivi tecnici;
- i) il raggiungimento degli obiettivi organizzativi;

#### **Articolo 30 Affidamento e consegna al gestore delle opere, impianti e canalizzazioni**

**A) Opere previste dalla ricognizione**

1. Ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 vengono affidati al gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del Servizio Idrico Integrato.

2. Il gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne presa visione, così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui attualmente è svolto il servizio.

3. Il gestore perfeziona l'atto di ricognizione di cui all'art. 149, comma 2, d. lgs. 152/2006 entro 2 anni dalla sottoscrizione della convenzione:

4. Se la verifica della ricognizione mette in evidenza una situazione di squilibrio, tale comunque da non costituire un completo stravolgimento delle condizioni iniziali della procedura di gara o dell'affidamento, la Consulta avvia il procedimento della Revisione straordinaria.

5. Il gestore segnala alla Consulta eventuali irregolarità nell'erogazione del servizio che dovessero emergere nel corso della verifica delle infrastrutture, assumendo l'obbligo di intraprendere ogni iniziativa per la loro eliminazione in conformità alle prescrizioni della Consulta.

#### **B) Altre opere**

1. Per le opere in corso di progettazione da parte degli enti locali, il gestore esprime parere entro 30 giorni dalla richiesta degli enti. In caso di integrazioni che comportino oneri, gli stessi sono coperti con fondi del SII.

2. Il gestore e l'ente interessati, con apposito atto, definiscono le modalità di attuazione dell'intervento.

3. L'intervento del gestore non può comportare rallentamenti e ritardi nel procedimento.

4. Per le opere in corso di esecuzione da parte degli enti locali il gestore acquisisce le opere in gestione al termine dei lavori. Le eventuali modifiche ed integrazioni sono a carico del servizio idrico integrato, salvo difetti di costruzione dell'opera.

5. Per quanto riguarda la realizzazione di nuove opere in relazione ai piani urbanistici ed a permessi di costruzione per nuovi edifici in zone già urbanizzate (art. 157 d.lgs 152/06) realizzate a cura degli enti locali nonché da altri enti pubblici (EZIT, ATER, ecc), la Consulta d'Ambito esprime il parere di compatibilità con il Piano d'Ambito entro 90 giorni dalla presentazione degli stessi e redige una convenzione tra soggetto realizzante, Consulta stessa e gestore che identifica il cronoprogramma, le caratteristiche tecniche, gli oneri gestionali ed ogni altra condizione necessaria. Il gestore, ad opere eseguite e collaudate assume in gestione i beni oggetto della Convenzione.

6. Per quanto riguarda opere esistenti da conferire in gestio-

David Ruzic

Roberto Corbelli



Handwritten signature of Roberto Corbelli.

ne da parte di altri enti, La Consulta redige una convenzione tra soggetto cedente, Consulta stessa e gestore che identifica il crono programma, gli oneri gestionali, le prescrizioni di adeguamento ed ogni altra condizione necessaria. Il gestore assume in gestione i beni oggetto della convenzione alle condizioni della stessa.

7. Le convenzioni di cui ai commi precedenti prevedono:

- a) tempi, modalità e condizioni per l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle opere al gestore;
- b) la verifica in contraddittorio dello stato di funzionamento delle opere;
- c) che le opere realizzate dall'Ente locale entrino a far parte dei beni in uso al Gestore e debbano essere gestite alle condizioni stabilite dalla Convenzione e ricomprese nella disciplina programmatica e finanziaria del Piano d'Ambito con la sua prima revisione ordinaria.
- d) Al termine dell'affidamento, con riferimento alle opere realizzate dal gestore, verranno applicate le medesime condizioni di cui al precedente art. 22.

**Articolo 31    Modalità di conduzione delle opere, impianti e canalizzazioni**

1. Il gestore, per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio idrico integrato, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
2. Le principali modalità di conduzione e manutenzione sono indicate nell'allegato 1.
3. Il gestore è responsabile inoltre dell'adeguamento alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati.
4. Il gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel piano degli interventi contenuto nel Piano ed ad ogni altro intervento imprevisto.
5. Il gestore provvede costantemente all'aggiornamento dell'elenco delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni.
6. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del piano, la Consulta d'Ambito, su richiesta del gestore, procede all'adeguamento del piano.

**Articolo 32    Modalità di realizzazione di lavori, opere, impianti**

1. Il gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel piano, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel piano finanziario e secondo le modalità indicate di seguito e nell'allegato 1.
2. Per quanto riguarda la opere, i riferimenti temporali del



Piano sono l'entrata in esercizio delle opere; pertanto il gestore avvierà la fase progettuale e quella esecutiva a propria discrezione, ferma restando la sua responsabilità nel rispetto del termine di entrata in esercizio,

3. Il gestore svolge, con propria ed autonoma organizzazione di mezzi e risorse, le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione dei lavori, realizzazione di lavori, nuove opere ed impianti ed ogni altra attività tecnica ed amministrativa necessaria al conseguimento degli obiettivi del Piano d'Ambito.

4. Il è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalto di opere pubbliche. In particolare il gestore deve individuare per ogni singolo intervento del Piano, nell'ambito della propria organizzazione, un soggetto avente le funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP).

5. Per la realizzazione di opere ed impianti previsti dal P.d.A., il Gestore potrà essere diretto destinatario di contributi pubblici, anche per l'attuazione di specifici accordi di programma. In tal caso, il Gestore provvederà agli adempimenti connessi con la rendicontazione all'Autorità concedente

6. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del piano è:

- a) dei comuni competenti per territorio per le opere di interesse locale;
- b) del comune o dei comuni fruitori dell'opera per le opere di interesse dell'intero ambito; la competenza è definita volta per volta con deliberazione della Consulta.

#### CAPO 5 Personale

##### Articolo 33 Obblighi del gestore

1. Il gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare, ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:

- a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- c) a curare che nella esecuzione dei servizi e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- d) ad inserire nei contratti con i fornitori e gli appaltatori la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile.

*David Ringe*

*Roberto Carlini*



*[Handwritten signature]*

2. E' esclusa qualsiasi responsabilit  della Consulta d'Ambito per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attivit  affidate al gestore.

## **CAPO 6 Controllo della gestione**

### **Articolo 34 Funzioni della Consulta d'Ambito**

1. La Consulta d'Ambito svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e dei livelli di servizio previsti dal presente atto;
- c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e il raggiungimento degli standard economici;
- d) definire nel complesso tutte le attivit  necessarie e verificare la corretta e puntuale attuazione del piano;
- e) verificare il rispetto dei diritti dell'utenza.

2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Consulta d'Ambito:

- a) pu  eseguire, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive in ordine a documenti, strutture, opere ed impianti attinenti il servizio. Delle operazioni compiute e dei risultati di tali attivit    redatto processo verbale;
- b) si avvale di norma dei dati e delle informazioni periodiche acquisite dall'Autorit , secondo i tempi, le procedure e le modalit  stabilite nella presente convenzione;

3. La Consulta d'Ambito deve inoltre:

- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto gestore almeno un anno prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
- b) individuare con gli atti che dispongono i nuovi affidamenti l'importo esatto dell'indennizzo, l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del gestore subentrante e la prestazione da parte di quest'ultimo di una garanzia a prima richiesta;
- c) adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando gli atti necessari per consentirne l'attuazione da parte del gestore;
- d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualit  del servizio.

4. La Consulta d'Ambito, anche per tramite del gestore, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

### **Articolo 35 Obblighi del gestore**

1. Il gestore prende atto ed accetta gli obiettivi di piano, quali riferimenti per le valutazioni ed il controllo che la

Consulta d'Ambito è tenuta ad effettuare.

2. Il gestore si impegna a favorire l'attività di controllo della Consulta d'Ambito e degli altri enti di controllo e vigilanza. A tal fine il gestore:

a) è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Metodo Tariffario e di quelle contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati;

b) redige i conti annuali separati in conformità alle delibere emanate dall'AEEG;

c) si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione abilitata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;

d) si impegna a consentire l'effettuazione da parte della Consulta d'Ambito e degli altri organi di controllo e vigilanza di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga ragionevolmente opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti il Servizio.

3. Il gestore assume, tra gli altri, i seguenti oneri di comunicazione:

a) Il gestore comunica tempestivamente agli utenti, nei tempi e con le modalità fissate nella presente convenzione, ogni aggiornamento delle tariffe o dell'articolazione tariffaria conseguenti alle Revisioni ordinaria e straordinaria.

b) Il gestore comunica tempestivamente alla Consulta d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere rilevanti irregolarità nell'erogazione del servizio. In tale caso il gestore ha l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni della Consulta medesima..

c) Il gestore è tenuto a fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, della Consulta d'Ambito, dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 13/2005, della Autorità, informazioni e documenti concernenti la propria attività, nonché prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.

d) Al fine del controllo da parte della Consulta, il gestore presenta alla Consulta d'Ambito **entro il mese di marzo** di ogni anno, una **relazione** concernente la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari, nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano.

e) Il gestore è tenuto a presentare alla Consulta d'Ambito e all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici con **cadenza annuale** una **relazione** concernente specificatamente gli aspetti riguardanti il rapporto con l'utenza ed il rispetto della carta del servizio idrico integrato.

Donat Fung

Roberto Costantini



4. Il Gestore assicura alla Consulta ed a ciascun Ente Locale interessato le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio e al numero di clienti finali coinvolti.

5. Nei comuni nei quali trovano applicazione le norme di tutela della minoranza slovena, giusta la Legge 38/2001, la Legge regionale 26/2007 e la Legge 482/1999, il gestore è tenuto a garantire l'uso della lingua minoritaria sottoposta a tutela nelle comunicazioni e nei rapporti con l'utenza.

#### **CAPO 7 Garanzie e sanzioni**

##### **Articolo 36 Garanzie e compagine sociale del gestore**

1. Il gestore deve comunicare alla Consulta d'Ambito ogni notizia o fatto che possa determinare una sostanziale diminuzione o perdita delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché il variare della compagine sociale del gestore in misura tale da modificarne il controllo.

2. La comunicazione alla Consulta d'Ambito da parte del gestore dei fatti di cui sopra deve avvenire **entro e non oltre 30 giorni** dal verificarsi dei medesimi.

3. La Consulta d'Ambito qualora sussistano gravi motivi di interesse pubblico può recedere dal contratto, previo opportuno e documentato contraddittorio..

4. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione.

##### **Articolo 37 Cauzioni**

1. A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, le parti danno atto che il gestore ha costituito un deposito cauzionale per un importo di euro 10.000 mediante fideiussione bancaria/assicurativa prestata da Istituto autorizzato, conforme all'art. 75 comma 3 del d.lgs 163/06.

2. La cauzione prevede:

a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;

b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consulta d'Ambito.

3. Il deposito cauzionale verrà annualmente aggiornato, ricalcolando l'importo di cui al comma 1, con riferimento ai periodi temporali successivi.

4. La Consulta d'Ambito preleverà dal deposito cauzionale l'importo corrispondente alle penali di cui all'articolo 40 ed alle somme a qualsiasi titolo dovute dal gestore, senza altra formalità che la comunicazione al gestore.

5. Il gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della Consulta d'Ambito, pena la risoluzione della convenzione.

**Articolo 38 Assicurazioni**

1. Il gestore tiene indenne la Consulta d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione;
2. A tal fine il gestore ha l'obbligo di assicurarsi per Responsabilità Civile Terzi, contro i rischi di calamità naturali e per Responsabilità Civile Inquinamento con primaria compagnia assicuratrice con un massimale di 2.500.000 euro.
3. Il Gestore deve assicurare, per il valore dei beni pregressi o per il valore di costruzione per i beni successivi, con primaria compagnia assicuratrice tutto il patrimonio costituito dai beni strumentali del S.I.I.. Il rischio da coprire è quello di rovina parziale o totale dell'opera e di difetti costruttivi di impianti. Si può accettare la formula con franchigia che non può essere superiore del 20% del valore complessivo. Il contratto si adeguerà allo stato di consistenza relativo all'aggiornamento del Programma degli interventi, salvo rettifica degli importi assicurati in caso di piano straordinario.
4. Il Gestore dovrà ancora provvedere ad assicurarsi per i risarcimenti dovuti all'utente e alla Consulta a causa di disservizio o interruzione di servizio. La copertura assicurativa non potrà essere inferiore all'1% del fatturato annuo.
5. Il gestore è tenuto a trasmettere alla Consulta d'Ambito copia dei contratti di assicurazione di cui sopra entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
6. Il mancato adempimento agli obblighi di cui sopra è motivo di risoluzione della presente convenzione.

**Articolo 39 Contestazione degli inadempimenti**

1. Gli inadempimenti del Gestore delle obbligazioni contrattuali sono contestati dalla Consulta mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata anche a quest'ultima.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di addebito il Gestore può inviare alla Consulta le proprie osservazioni.
3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la Consulta può diffidare il Gestore a provvedere, fissandogli un congruo termine. Nel caso in cui oggetto della contestazione sia l'inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, scaduto il termine di cui sopra, la Consulta si limita a chiedere il pagamento delle penali di cui all'art. 40, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 42.
4. Qualora l'inadempimento derivi dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità da quest'ultima accertata con provvedimento sanzionatorio, la Consulta ha facoltà di procedere direttamente alla diffida di cui al comma 3., senza il preventi-

*David Bayz*

*Roberto Coricini*



*[Handwritten signature]*

vo adempimento di cui ai commi 1. e 2.

#### **Articolo 40 Inadempimenti e penali**

1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione della Consulta d'Ambito, gli inadempimenti e le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.

2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali non fanno venire meno l'obbligo del gestore alla esecuzione delle attività richieste dalla Consulta d'Ambito con la comunicazione di cui al precedente comma, né, in nessun caso, l'obbligo di garantire la continuità di servizio.

3. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto, nonché in caso di mancata eliminazione delle irregolarità nei termini di cui al comma 1, al gestore sono applicate le penali calcolate come segue.

4. Le penali introitate dalla Consulta d'Ambito, sono destinate a finanziare gli investimenti previsti dal piano.

5. Si applica la penale pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo sulle seguenti scadenze:

a) Art. 13, mancata predisposizione del **Regolamento del Servizio**.

b) Art. 14, mancata predisposizione della **Carta del Servizio**.

c) Art. 15, mancata predisposizione del **Manuale della Sicurezza**

d) Art. 16, mancata predisposizione del **sistema di qualità** (se dovuto)

e) Art. 17, mancata predisposizione del **Piano di gestione delle interruzioni del servizio**

f) Art. 18, mancata predisposizione dei **Piani di Emergenza**.

g) Art. 28, mancata predisposizione del **"POP"**.

6. Per mancato rispetto degli altri obblighi di comunicazione si applica una penale variabile da un minimo di 10 euro ad un massimo di 100 in funzione della gravità della violazione. La penale si applica ad ogni inadempimento, anche reiterato dopo intimazione della Consulta.

7. Per mancato raggiungimento dei livelli di servizio si applica una penale variabile da un minimo di 10 euro ad un massimo di 1000 in funzione della gravità della violazione.

8. È fatto salva la decurtazione dei mancati o ridotti oneri finanziari sostenuti in seguito al ritardo nell'esecuzione, che però viene computata rispetto all'investimento complessivo annuo nell'ambito della revisione ordinaria.

9. È ammessa, su motivata richiesta del gestore, la totale o parziale **disapplicazione della penale**, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al gestore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Consulta d'Ambito. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi

al gestore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'assemblea su proposta del Direttore della Consulta d'Ambito.

**Articolo 41 Controversie di natura tecnica**

1 Le controversie aventi a oggetto questioni che non determinino l'insorgenza di una controversia ai sensi del comma 42, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le Parti.

2 In caso di mancato accordo, la Parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste.

3. L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le Parti.

**Articolo 42 Controversie**

1. Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione possono essere deferite a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dalla Consulta ed il terzo arbitro, con funzione di presidente del collegio, nominato di comune accordo tra le Parti.

2. In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, la Parte più diligente può rivolgersi a tal fine al Presidente del Tribunale di Trieste.

3. L'arbitrato ha sede nella città di Trieste.

4. Il collegio arbitrale costituito ai sensi dei commi 1 e 2 giudica secondo diritto.

5. Qualora una delle due parti si rivolga all'Autorità giurisdizionale ordinaria, tale azione sarà prevalente. Il foro competente è quello di Trieste.

**Articolo 43 Sostituzione provvisoria**

1. Esperite eventualmente le condizioni procedurali di cui ai precedenti artt. 41 e 42 e qualora il gestore non adempia alle prescrizioni di cui alle comunicazioni del precedente articolo 39, determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà della Consulta d'Ambito provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alle esecuzioni delle attività richieste.

2. Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre alle penali previste ed al risarcimento degli eventuali danni, a carico del gestore.

**Articolo 44 Risoluzioni**

1. La Convenzione si risolve:

a) qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano. In tal caso la Consulta d'Ambito, previa specifica dif-

Daniel Polj

Roberto Corini



[Handwritten signature]

fida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal gestore, dichiara la decadenza della presente convenzione in danno del gestore;

b) automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di cessione o sub concessione parziale o totale della gestione del SII;

c) di diritto in caso di fallimento del gestore, , ovvero in caso di scioglimento della relativa Società; salvo i casi di processi di fusione o acquisizione societarie, preventivamente condivisi con la Consulta

2. Nei casi in cui il contratto venga risolto per colpa del concessionario, la Consulta provvede all'escussione diretta della cauzione. Resta fermo l'obbligo del gestore di proseguire la gestione fino al subentro del nuovo gestore, salvo i casi di fallimento o scioglimento del gestore.

3. La Consulta d'Ambito darà formale comunicazione al gestore della dichiarata decadenza, che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del servizio idrico integrato.

4. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del gestore nel caso di sottoposizione di questo ultimo a procedure concorsuali.

5. La Consulta d'Ambito avrà facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cauzionale.

6. Costituiscono condizioni di risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c., le inadempienze ai seguenti obblighi:

a) mancato rispetto per almeno tre anni consecutivi dei livelli minimi dei servizi, come previsti nel Piano d'Ambito, qualora i livelli conseguiti siano inferiori a una soglia del 20% rispetto ai livelli obiettivo.

b) trasmissione di informazioni false o comunque tali da impedire alla Consulta di svolgere l'attività di controllo.

7. Non determinano inadempimento delle Parti il verificarsi di eventi di forma maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;

b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni, siccità, innalzamento del livello del mare.

In tali casi operano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni sull'equilibrio economico finanziario.

#### **Articolo 45 Recesso e riscatto**

1. La Consulta d'Ambito può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'articolo 21 della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 24 del R.D. 2578/1925 e dell'art. 22



della presente convenzione.

2. Il gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente atto, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

3. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tale caso la consulta provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione in conformità dell'art. 22 della presente convenzione, di tutte le opere realizzate.

#### **CAPO 8 Disposizioni finali**

##### **Articolo 46 Poteri sostitutivi della Regione**

1. Le parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 13/2005, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

##### **Articolo 47 Oneri fiscali**

1. Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione e dal comune, comprese le imposte relative agli immobili, saranno a carico del gestore.

2. Le tariffe si considerano comprensive dei costi relativi agli oneri di cui sopra.

##### **Articolo 48 Spese derivanti dal presente atto**

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelle fiscali, compresa l'imposta di bollo e di registro, sono a carico del gestore.

##### **Articolo 49 Rinvio alla normativa**

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla legge regionale 13/2005, alle disposizioni emanate dall'Autorità, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela e qualità delle risorse idriche e in materia di servizi e lavori pubblici.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che è in corso un processo di ampia revisione normativa sia per quanto riguarda il settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sia nello specifico del metodo tariffario afferente al servizio idrico integrato. Pertanto le parti stesse danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di revisione per il necessario adeguamento alle sopravvenienti norme e regolamentazioni di settore.

*Rolto Grolto*

*Daniel Rey*

Repertorio n. 54432

Raccolta n. 25927

Certifico io sottoscritto dottor Giuliano CHERSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, che i Signori:

- COSOLINI Roberto, nato a Trieste il giorno 14 maggio 1956, domiciliato per la carica presso l'ente che rappresenta, quale Presidente e come tale legale rappresentante, della "CONSULTA D'AMBITO PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO", avente personalità giuridica di diritto pubblico, con sede in Trieste, Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, codice fiscale 90112120325, in esecuzione della delibera dell'assemblea del 2 aprile 2013, numero 136, il cui verbale trovasi allegato in copia conforme al suesteso atto quale allegato "3";


- PIZZIGA dott. David, nato a Trieste il giorno 7 luglio 1971, domiciliato per la carica presso la Società che rappresenta, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione e come tale legale rappresentante, munito dei necessari poteri per la firma del suesteso atto della "ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRASKI VODOVOD D.D.", con sede in Duino-Aurisina, località Aurisina Cave n. 25/C, capitale sociale Euro 800.000,00 (ottocentomila virgola zero zero), interamente versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trieste e codice fiscale 00062810320 in esecuzione della delibera del Consiglio di Amministrazione di data 17 maggio 2013, il cui verbale trovasi allegato in copia conforme al suesteso atto quale allegato "4";

di cittadinanza italiana, dell'identità personale dei quali io Notaio sono certo, hanno firmato oggi in mia presenza, a margine dei primi *sedici* fogli, in calce e sugli allegati 1 e 2, l'atto che precede omessane la lettura per dispensa a me Notaio datane dalle parti, alle ore 12 e 15

Addi quattro novembre duemilatredici

4 - 11 - 2013

in Trieste, via San Nicolò n. 33.



*Giuliano Chersi*

ALLEGATO 01/4  
M. di Dep. 54632  
C. di Acc. 25027

**Allegato 1. Modalità tecniche di conduzione  
Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico  
Integrato**

La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili; macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del Servizio. I Gestori sono tenuti ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

**Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato**

I Gestori sono tenuti a mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare agli enti locali e/o alla Consulta, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del Servizio.

Quale standard di conservazione garantito dai Gestori si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il Servizio secondo almeno i livelli minimi di legge.

**Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato**

I Gestori devono garantire l'efficienza crescente nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature. Si intende la capacità di questi di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del Servizio. Tale razionalità si esprime con:


- la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- la qualità del Servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del Servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata.

**Manutenzione ordinaria e programmata**

Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dai Gestori la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione programmata riguarda oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte

*Deirda Puy*

*Luigi Corli*



e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

I Gestori devono programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature i Gestori devono aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.

#### **Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.**

Si definisce manutenzione ordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, compatibilmente con l'età propria, qualsiasi elemento di rete o impianto del servizio idrico integrato.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere effettuati:

- per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere;
- per mantenere la funzionalità delle opere.

Si definisce manutenzione straordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari a rinnovare o a migliorare l'efficienza degli impianti che riguardano:

- la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
- le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

#### **Rinnovamento di opere e impianti**

I Gestori devono effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del Servizio e compreso negli interventi previsti dal Piano.

#### **Controllo della funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato**

I Gestori devono controllare, ai sensi della normativa vigente, il raggiungimento degli standard di efficienza, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del Servizio.

I Gestori devono attenersi, nella conduzione degli impianti, opere e reti alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/77, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 21/02/77, nonché alle norme e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.

**Oneri a carico dei Gestori**

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sono a carico del gestore ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione.

Sono a carico dei Gestori gli interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli interventi, ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione, senza che i Gestori possano pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

I Gestori sono tenuti al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi effettuati, detti ripristini dovranno risultare in conformità ai vigenti Regolamenti di ciascun Comune interessato.

**Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili**

Prima del termine naturale, ovvero a qualsiasi titolo anticipato della Convenzione, i Gestori sottopongono alla Consulta un programma di sopralluoghi onde effettuare le consistenze dei beni afferenti il servizio idrico integrato (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna

*Roberto Corbelli*

*Dario Pizzini*

*[Signature]*



"2"  
54432  
25927

**Allegato 2. Aspetti procedurali per la realizzazione di opere**

**A) Procedure di approvazione**

1. Le opere hanno diverse procedure in funzione della loro importanza.

**I) Opere di manutenzione**

Si tratta di opere che il gestore esegue autonomamente nel rispetto degli importi e della finalità dei fondi assegnati annualmente dal Piano. Pertanto l'esecuzione di dette opere non è soggetta a nessun controllo.

**II) Opere localizzate**

Il gestore, nell'ambito del POP, presenta alla Consulta d'Ambito l'elenco delle opere localizzate che intende eseguire nel triennio successivo (piano triennale delle opere localizzate), nei limiti degli importi assegnati per ogni tipologia di cespiti e secondo le proprie priorità.

Entro 30 giorni l'assemblea delibera l'approvazione o richiede la modifica del programma.

Trascorso l'ultimo termine il programma si intende approvato. La CONSULTA D'AMBITO e il gestore possono in qualunque momento richiedere la modifica del programma triennale.

L'approvazione dei singoli progetti segue l'iter delle opere puntuali.

**III) Opere puntuali**

Il gestore predispone il progetto preliminare dell'intervento e lo sottopone al parere della Consulta d'Ambito.

Il progetto è accompagnato da una scheda che riassume i principali dati dell'opera:

- titolo dell'opera
- individuazione nel piano d'ambito
- importo totale, modalità di finanziamento
- quadro economico
- descrizione degli obiettivi di piano e degli eventuali scostamenti, con giustificazione.

Entro 60 giorni dalla consegna la Consulta d'Ambito si esprime sul progetto, approvandolo o richiedendo le modifiche. Trascorso tale termine il progetto non si intende approvato ma il tempo eccedente non viene computato nell'eventuale ritardo dell'opera.

**B) Procedure in caso di variazione di spesa**

**I) Opere di manutenzione**

Il gestore è autorizzato a variare gli stanziamenti per le singole tipologie di cespiti di ogni settore fino al 30% per ogni cespite, a parità di spesa annua (nota: si intende che i fondi per il settore acqua non possono essere utilizzati per la fognatura o la depurazione e viceversa).

In caso di maggior spesa complessiva rispetto allo stanziamento complessivo annuo per ogni singolo settore:

- se l'aumento è pari o inferiore al 10% dello stanziamento complessivo annuo per manutenzioni è sufficiente una comunicazione alla Consulta d'Ambito;

*David D'...*

*Roberto Corbelli*



*[Large handwritten signature]*

- se l'aumento è superiore al 10% dello stanziamento complessivo annuo per manutenzioni è necessaria una variante al piano d'ambito.

### II) Opere localizzate

Nel caso in cui il progetto (preliminare, definitivo o esecutivo) di un'opera localizzata superi la spesa prevista nel Piano, il gestore né da comunicazione alla Consulta d'Ambito, giustificando i motivi e le particolari cause.

La Consulta D'ambito, nel termine previsto per l'approvazione del progetto, dispone una tra le seguenti opzioni, solo se l'aumento di spesa è superiore al 20 % o a 100.000 euro:

- a) riformulazione del progetto per rientrare nella spesa prevista;
- b) rimodulazione del programma triennale delle opere localizzare, eliminando interventi con minore priorità per finanziare la sovra spesa;
- c) avvio di una variante al piano d'ambito.

Fino all'attuazione di uno dei punti precedenti il procedimento è sospeso.

Se l'aumento di spesa è pari o inferiore al 20 % o a 100.000 euro, non è necessario alcun provvedimento, salva la facoltà della Consulta d'Ambito di avviare una delle procedure di cui al punto precedente.

### III) Opere puntuali

Nel caso in cui il progetto (preliminare, definitivo o esecutivo) di un'opera puntuale superi la spesa stanziata nel piano, il gestore né da comunicazione alla Consulta d'Ambito, giustificando i motivi e le particolari cause.

La Consulta d'Ambito, nel termine previsto per l'approvazione del progetto, dispone una tra le seguenti opzioni, solo se l'aumento di spesa è superiore al 20 % o a 100.000 euro:

- a) riformulazione del progetto per rientrare nella spesa prevista;
- b) avvio di una variante al piano d'ambito.

Fino all'attuazione di una dei punti precedenti il procedimento è sospeso.

Se l'aumento di spesa è pari o inferiore al 20 % o a 100.000 euro, non è necessario alcun provvedimento, salva la facoltà della Consulta d'Ambito di avviare una delle procedure di cui al punto precedente.

In ogni caso (I, II, III) l'assemblea della Consulta d'Ambito può autorizzare la prosecuzione di opere che superino i predetti limiti nel caso di opere la cui esecuzione è urgente ed a condizione che venga dato atto del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e che venga assunto l'impegno di inserire la variazione alla prossima variante generale del Piano.

### C) Spese ammissibili

1. La spesa complessiva per l'opera è composta dai lavori e dalle somme a disposizione.

*Devid Frigo*

*Nicola Con...*



*[Large handwritten signature]*

2. Nella voce "lavori" sono compresi sia i lavori in appalto, che i lavori in economia, che le forniture di materiali e macchine.

3. Nella voce "somme a disposizione" sono comprese tutte le voci di cui all'art 16 del DPR 207/2010 ed in particolare:

**I) spese tecniche di struttura** Per le attività tecniche connesse alla progettazione ed esecuzione di nuove opere ed impianti è previsto, il riconoscimento di spese tecniche pari al 25% dell'aliquota prevista dal capo V del D.M. 140/2012 (esclusa vacanza) tenendo conto dei seguenti vincoli:

- le opere di fognatura ed acquedotto saranno compensate interamente in categoria "idraulica", destinazione funzionale "acquedotti e fognature";

- le opere relative ad impianti saranno compensate interamente in categoria "impianti", destinazione funzionale "impianti di depurazione".

**II) spese tecniche per incarichi a soggetti esterni**

Qualora il gestore non sia in grado di sviluppare internamente i progetti e le attività tecniche può ricorrere all'affidamento a soggetti esterni di dette attività nei limiti di quanto disposto dal d.lgs 163/06 06 nonché alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

**III) manodopera del gestore per assistenze**

Per le assistenze di operai fornite in corso di progettazione ed in corso d'opera per attività quali ispezioni, manovre, ecc è riconosciuto per ogni lavoro l'onere massimo del 1,5%, da soggetto a rendiconto nell'ambito delle procedure di cui alla successiva lettera F.

**D) Procedure di appalto**

1. Il gestore è tenuto al rispetto della normativa in materia di contratti pubblici nei limiti di quanto disposto dal d.lgs 163/06 06 nonché alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

2. Ai fini della promozione della qualità delle opere, il gestore è tenuto ad applicare, ove possibile, il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

**E) Procedure in caso di variazioni in corso d'opera**

1. Qualora in corso d'opera si rendano necessarie variazioni al progetto approvato ed appaltato, il gestore è tenuto al rispetto di quanto previsto dal d.lgs 163/06 nonché alla legislazione vigente in materia di contratti pubblici.

2. Le varianti che non comportano aumento della spesa complessiva e non mutano la sostanza del progetto sono di totale competenza del gestore.

3. Le varianti che comportano aumento della spesa complessiva o che mutano la sostanza del progetto sono comunicate alla Consulta che le approva secondo le procedure di cui al paragrafo B "Procedure in caso di variazione di spesa" .

**F) Rendicontazione. Economie**

1. L'opera si conclude con l'approvazione del certificato di



collaudo o di regolare esecuzione, nei termini di legge.

2. In caso di ritardo nell'ultimazione il gestore ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Consulta d'Ambito.

3. Nel corso della Revisione ordinaria viene valutato lo scostamento tra programma e stato reale, deducendo i benefici finanziari derivanti dalla posticipazione della spesa ed applicando le penali.

4. Qualora a conclusione dell'opera emerga un'economia, il gestore trasmette alla Consulta d'Ambito una relazione con proposta di reinvestimento, sia a copertura dei maggiori costi emersi per altre opere, sia per nuove opere.

5. In ogni caso, le economie non vengono considerate ai fini delle valutazioni economiche e finanziarie ed in particolare dei flussi di cassa del gestore.

#### H. Procedure espropriative


1. In attuazione dell'art. 12 comma 2 bis della L.R. 13/05 le funzioni di autorità espropriante vengono integralmente delegate dalla Consulta d'Ambito al gestore.

2. Il gestore è tenuto a costituire un ufficio per le espropriazioni ed individuare un responsabile per ogni procedimento espropriativo.

*Roberto Corbelli*

*Diego Prig*

*[Signature]*



**FACCIATA PRIVA DI SCRITTURAZIONE**

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

**Consulta d'Ambito  
per il servizio idrico integrato  
Orientale Triestino**

Prot. Corr. n.1-17/20-1/ 92 -13 (360)  
ALL.: 1

**OGGETTO:** Contratto di servizio con Acquedotto del Carso S.p.A - Kraski  
Vodovod D.D – approvazione.

**Adottata nella seduta**

convocata per le ore 13:00  
iniziata alle ore 13:05  
terminata alle ore 14:30

ALLEGATO	3
di N. di Rep.	54432
N° di Racc.	25927

Con la seguente composizione:

INTERVENGONO			
COMUNE	QUOTA %	SINDACO O DELEGATO	RAPPRESENTANTI
TRIESTE	67,56%	SI	Roberto COSOLINI
DUINO AURISINA	10,61%	SI	Andrej CUNJA
SGONICO	6,38%	SI	Mirko SARDOČ
SAN DORLIGO	6,07%	SI	Fulvia PREMOLIN
MUGGIA	5,80%	SI	Fabio LONGO
MONRUPINO	2,58%	NO	Marko PISANI
PROVINCIA	1,00%	SI	Vittorio ZOLLIA
TOTALE	100,00%		6

Totale presenti n.6 (Quote pari al 97,42 %)  
Totale assenti n.1 (Quote pari al 2,58 %)

Presiede il Presidente della Consulta d'Ambito Sig. Roberto COSOLINI.  
E' altresì presente in qualità di consulente il dott. Edgardo BUSSANI.

**ATTESTAZIONI ai fini dell'art. 1 della L.R. n.21/2003**

l'atto viene pubblicato all'Albo dal 09/04/2013 al 24/04/2013

*Handwritten signature*



## L'ASSEMBLEA

### Premesso che:

con deliberazione dell'Assemblea ATO O.T. n. 73 dd. 21/12/2010, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato deciso quanto segue:

- 1) di individuare quale attuale secondo gestore del servizio idrico nell'Ambito territoriale Ottimale Orientale Triestino **la società Acquedotto del Carso S.p.A.** (società in house a capitale interamente pubblico partecipata dai Comuni di Duino-Aurisina, Comune di Sgonico e Comune di Monrupino ) per la quale, per i motivi meglio specificati in premessa, **viene riconosciuta la salvaguardia**, in base al combinato disposto dagli artt. 16 - 17 della L.R. 13/2005 così come previsto nel modello gestionale ed organizzativo del Piano d'Ambito e relativo aggiornamento n° 1, fermo restando che i Comuni partecipanti la società medesima, con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, sono chiamati a comunicare entro il termine di legge le proprie determinazioni in ordine al mantenimento o alla liquidazione e/o cessione delle quote detenute in applicazione dell'art. 32 della Legge 30 luglio 2010 n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica - GU n. 176 del 30-07-2010 Suppl. Ordinario n. 174 ) nonchè in ordine alla scadenza dell'affidamento "in house" al 31.12.2011 stabilita dall'art. 23 bis del D.L. 112/2008 convertito con L. 133/2008 e s.m.i. apportate con L. 166/2009;
- 2) di dare atto che detta gestione era già esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 13/2005, come evidenziato nella Deliberazione dell'Assemblea d'Ambito n. 16 dd. 19/06/2008 relativa alla presa d'atto della ricognizione dei rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, nella Deliberazione n. 17 dd. 19/06/2008 relativa alla ricognizione delle opere, delle gestioni e dei livelli di servizio esistenti, nella Deliberazione n. 42 dd. 07/09/2009 relativa all'approvazione del Piano d'Ambito di cui alla L. 5.1.1994 n. 36 e L.R. 23.06.2005 n. 13 e alla Deliberazione n. 58 dd. 22/06/2010 relativa al "Piano d'Ambito - aggiornamento n. 1" che si richiamano per quanto concerne i contenuti;



- 3) di determinare il superamento delle gestioni in economia del servizio idrico (attualmente presenti nel Comune di San Dorligo della Valle e nel Comune di Duino-Aurisina relativamente al solo servizio di fognatura e depurazione) che confluiranno nelle gestioni salvaguardate;
- 4) **nelle more del perfezionamento del contratto definitivo del Servizio idrico integrato previsto dalla L.R. 23/06/2005 n. 13** che all'art. 24 stabilisce che "i rapporti fra Autorità d'ambito e soggetti gestori sono regolati da un contratto di servizio e relativo disciplinare e detto contratto è stipulato sulla base della convenzione tipo e del relativo disciplinare che dovranno essere approvati con deliberazione della Giunta regionale" il secondo gestore sarà tenuto all'osservanza, nel bacino di propria competenza, di quanto previsto dalle condizioni attualmente vigenti e, ove applicabili, da quelle previste per il gestore principale;
- 5) atteso che il modello gestionale previsto dal Piano d'Ambito e relativo aggiornamento n° 1 prevede l'articolazione su due gestori, **ai sensi dell'art. 23 comma 4 della L.R. 13/2005, si individua nel gestore principale - Società ACEGAS-APS S.p.A. - il soggetto che svolgerà il compito del coordinamento del servizio e si stabilisce la data del 30/06/2011 quale termine ultimo per la definizione e la stipula di apposita Convenzione, d'intesa tra i due gestori, dalla quale risultino modalità forme e contenuti per l'esercizio dell'azione di coordinamento;**
- 6) essendo presenti nel territorio di competenza del secondo gestore Comuni di dimensioni demografiche inferiori ai 5.000 abitanti (vale a dire i Comuni di Sgonico e Monrupino) è facoltà di detti Comuni stipulare con il gestore appositi contratti di servizio al fine di assicurare il rispetto di adeguati ed omogenei standard di servizio , in applicazione dell'art. 23 comma 5 della L.R. 13/2005;
- 7) **di confermare il regime transitorio stabilito dalla Deliberazione Assembleare n. 69 dd. 23/11/2010 in base al quale la società Acquedotto del Carso S.p.A., continuerà, sulla base dell'incarico affidato dai rispettivi Comuni, a svolgere il servizio acquedottistico nel bacino corrispondente ai territori dei Comuni di Sgonico e Monrupino**



mentre nel territorio corrispondente al Comune di Duino-Aurisina, per garantire continuità tecnica ed operativa al servizio, si rende necessario definire il seguente specifico regime :

- la rete acquedottistica continua ad essere temporaneamente gestita, secondo l'esistente ripartizione, rispettivamente dalla società Acquedotto del Carso S.p.A. e dalla società ACEGASAPS S.p.A.;
- la totalità delle reti di fognatura e depurazione vengono temporaneamente gestite dalla società ACEGAS-APS S.p.A.;

**con l'obbligo per entrambi i gestori di completare le attività di separazione e ridefinizione delle competenze territoriali previste dal piano d'Ambito e dall'aggiornamento n° 1 di detto Piano entro il 30/06/2011;**

rilevato che con l'Autorità per l'energia Elettrica ed il Gas, con propria deliberazione n. 585/2012/R/IDR dd. 28/12/2012, ha provveduto alla "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del Metodo Tariffario Transitorio (MTT), per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013;


la suddetta deliberazione n.585/2012, all'art. 5, riporta in particolare "Disposizioni in materia di revisione ed adempimenti delle convenzioni", rendendo così necessario procedere al superamento dell'applicazione, in via transitoria, dei contratti di servizio specificatamente individuati al superiore punto 4), a suo tempo posti in essere dal Comune di Trieste con ACEGAS - APS S.p.A, per addivenire all'approvazione di un nuovo contratto di servizio tra questa Consulta d'Ambito "O.T" ed Acquedotto del Carso S.p.A., nella sua veste di gestore secondario del S.I.I. nell'ambito "Orientale Triestino", in recepimento quindi, delle disposizioni della predetta deliberazione 585/2012;

visto l'art.12,comma 2, lett. c, della L.R. 23/06/2005 n. 13;

visto l'art. 10, comma 1, lett. i, della Convenzione per la cooperazione tra gli Enti Locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale (ATO) "Orientale Triestino";

visto la D.G.R. 1008 dd. 18/05/2006 di approvazione dello schema di Convenzione;

visto lo schema di contratto di servizio allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;



## DELIBERA

- 1) di approvare lo schema di contratto di servizio allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione da sottoscrivere con la società "Acquedotto del Carso S.p.A", nella sua veste di gestore secondario del S.I.I. nell'ambito territoriale "O.T.", attribuita con deliberazione dell'Assemblea ATO n. 73 dd. 21/12/2010;
- 2) di trasmettere lo schema suddetto all'Acquedotto del Carso S.p.A, ai fini della procedura partecipata anche al gestore principale ACEGAS - APS S.p.A per il necessario coordinamento tra "gestori";
- 3) di dare mandato al Presidente per la sottoscrizione, tra le parti, della Convenzione di cui trattasi, ad avvenuta accettazione da parte dell'Acquedotto del Carso S.p.A;
- 4) di dare altresì mandato al Presidente di approvare variazione di mero contenuto formale al testo della Convenzione in argomento, ai fini di una sollecita sottoscrizione della stessa;
- 5) di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata per 15 giorni consecutivi mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Trieste – data la rilevanza- agli albi Pretori degli altri soggetti pubblici facenti parte dell'Ambito Territoriale Ottimale Triestino.



La su estesa deliberazione assume il n. 136

Il Presidente illustra la proposta di deliberazione e viene posta ai voti.

### ESITO VOTAZIONI

COMUNE	VOTANTI	FAVOREVOLI	CONTRARI	ASTENUTI	NULLI
TRIESTE	Roberto COSOLINI	SI			
DUINO AURISINA	Andrej CUNJA	SI			
SGONICO	Mirko SARDOC	SI			
SAN DORLIGO	Fulvia PREMOLIN	SI			
MUGGIA	Fabio LONGO	SI			
MONRUPINO		-			
PROVINCIA	Vittorio ZOLLIA	SI			
TOTALI	6	6			

Verbale fatto e sottoscritto.

  
IL PRESIDENTE  
(Roberto COSOLINI)


  
IL VERBALIZZANTE  
(Antonella Pestoni)

  
per il parere di regolarità tecnica  
(dott. Edgardo Bussani)



Copia conforme dell'originale,  
conservata agli atti,  
occupata n. 136 del 02/04/2013

Il Presidente  
Roberto COSOLINI  
Trieste, 02 SET 2013





# CONVENZIONE

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO


TRA

LA CONSULTA D'AMBITO

PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ORIENTALE TRIESTINO


E

ACQUEDOTTO DEL CARSO S.P.A.




## SOMMARIO

<b>CAPO 1. Disposizioni generali</b> .....	4
articolo 1. Definizioni.....	4
articolo 2. Affidamento del servizio idrico integrato .....	6
articolo 3. Esecuzione di attività comprese nel servizio affidato mediante soggetti terzi .....	6
<b>CAPO 2. Oggetto e durata</b> .....	7
articolo 4. Descrizione dei servizi idrici.....	7
articolo 5. Altre attività.....	7
articolo 6. Area di intervento .....	8
articolo 7. Trasferimento di risorse idriche .....	8
articolo 8. Cooperazione internazionale .....	9
articolo 9. Livelli dei servizi.....	9
articolo 10. Modalità di esecuzione della gestione.....	9
articolo 11. Coordinamento tra la pluralità di soggetti gestori.....	10
articolo 12. Documentazione e rapporti giuridici.....	10
articolo 13. Regolamento del servizio idrico integrato e contratto di fornitura .....	11
articolo 14. Carta del servizio idrico integrato .....	11
articolo 15. Valutazione dei rischi.....	12
articolo 16. Sistema della qualità e relativo Manuale.....	12
articolo 17. Piano di gestione delle interruzioni del servizio .....	12
articolo 18. Piani di emergenza .....	12
articolo 19. Risparmio e tutela delle risorse idriche .....	13
articolo 20. Impegni della Consulta d'Ambito .....	14
articolo 21. Durata .....	15
articolo 22. Condizioni alla scadenza dell'affidamento .....	15
<b>CAPO 3. Compenso</b> .....	15
articolo 23. Tariffa.....	15
articolo 24. Variazione tariffarie .....	16
articolo 25. Modalità di riscossione della tariffa .....	16
articolo 26. Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia .....	16
articolo 27. Attribuzione dei rischi.....	16
<b>CAPO 4. Opere, impianti e canalizzazioni</b> .....	18
articolo 28. Attuazione del piano.....	
articolo 29. Revisione del piano .....	



articolo 30.	Affidamento e consegna al gestore delle opere, impianti e canalizzazioni .....	21
articolo 31.	Modalità di conduzione delle opere, impianti e canalizzazioni .....	22
articolo 32.	Modalità di realizzazione di lavori, opere, impianti.....	23
<b>CAPO 5. Personale.....</b>		<b>23</b>
articolo 33.	Obblighi del gestore .....	23
<b>CAPO 6. Controllo della gestione.....</b>		<b>24</b>
articolo 34.	Funzioni della Consulta d'Ambito .....	24
articolo 35.	Obblighi del gestore .....	25
<b>CAPO 7. Garanzie e sanzioni.....</b>		<b>26</b>
articolo 36.	Garanzie e compagnie sociale del gestore.....	26
articolo 37.	Cauzioni.....	26
articolo 38.	Assicurazioni .....	27
articolo 39.	Contestazione degli inadempimenti .....	27
articolo 40.	Inadempimenti e penali .....	28
articolo 41.	Controversie di natura tecnica.....	29
articolo 42.	Controversie .....	29
articolo 43.	Sostituzione provvisoria .....	29
articolo 44.	Risoluzioni.....	29
articolo 45.	Recesso e riscatto .....	30
<b>CAPO 8. Disposizioni finali.....</b>		<b>31</b>
articolo 46.	Poteri sostitutivi della Regione.....	31
articolo 47.	Oneri fiscali .....	31
articolo 48.	Spese derivanti dal presente atto .....	31
articolo 49.	Rinvio alla normativa .....	31
<b>Allegato 1. Modalità tecniche di conduzione.....</b>		<b>32</b>
<b>Allegato 2. Aspetti procedurali per la realizzazione di opere.....</b>		<b>35</b>



L'anno....., il giorno.....del mese di ..... presso  
.....

TRA

il Sig....., in rappresentanza della Consulta d'Ambito  
"....." in seguito denominata "Consulta d'Ambito "

E

il Sig....., in rappresentanza di .....,  
con sede in....., in seguito denominata "gestore"

**PREMESSO**

- .....

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

## **CAPO 1. Disposizioni generali**

### *articolo 1. Definizioni*

**Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale (o "AATO"):** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato, come definita dal capo IV della L.R. 13/2005, e soppressa con l'art. 2, comma 186 bis, della L. n. 191/2009 (introdotto dall'art. 1, comma 1 quinquies, del D.L. n. 2/2010)

**Consulta d'Ambito (o "Consulta"):** la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato, che è subentrata dal 1.1.2013 all'AATO come definita dalla L.R. 22/2010 art. 4, comma 45

**Ambito Territoriale Ottimale Orientale Triestino (o "ATO OT", o "ATO"):** è l'Ambito ottimale di gestione coincidente con la Provincia di Trieste così come definito dal capo IV della L.R. 13/2005,

**Autorità di vigilanza regionale (o "Autorità Regionale"):** è l'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'art. 18 della L.R. 13/05

**Autorità nazionale (o "Autorità", o "AEEG"):** è l'Autorità per l'energia ed il gas, istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, cui sono state trasferite le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici, prima assegnate all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua con l'art. 21, commi 13 e 19 del D.L. n. 201/2011.

**Gestore del Servizio Idrico Integrato (o "Gestore"):** il soggetto che gestisce il Servizio Idrico Integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico fino alla piena operatività del servizio idrico integrato (art. 74 lett. r) d.lgs 152/06)



**Convenzione:** è la presente convenzione;

**Metodo tariffario:** è il metodo di calcolo delle tariffe vigente. Il piano d'ambito è stato redatto sulla base del Metodo Tariffario Normalizzato (MTN) di cui al D.M. 1.8.1996 e rivisto sulla base del Metodo tariffario Transitorio (MTT) di cui alla del. AEEG n. 585/2012.

**Piano d'Ambito (o "Piano"):** documento programmatico di un certo ambito costituito dai seguenti atti:

- a) ricognizione delle infrastrutture
- b) programma degli interventi
- c) modello gestionale ed organizzativo
- d) piano economico finanziario (PEF)

Attualmente è vigente l'aggiornamento n. 1 approvato con deliberazione dell'AATO n. 58 di dd. 22/06/2010 e con deliberazione del Co.N.Vi.Ri, n. 45 del 27 ottobre 2010 e aggiornato in conformità alla deliberazione AEEG del 21 febbraio 2013 n. 73/2013/R/IDR

**Piano stralcio:** programma di interventi redatto ai sensi dell'art. 141 della L. 23.12.2000 n. 388 avente lo scopo di individuare ed attuare interventi urgenti in attesa dell'approvazione del Piano d'Ambito e limitatamente al settore fognario e depurativo

**Derivazione:** la tubazione, che collega la rete di acquedotto o di fognatura al punto di consegna, di norma in proprietà pubblica, secondo gli standard tecnici fissati dalla Consulta d'Ambito

**Allacciamento:** la tubazione, che collega l'utente al punto di consegna, di norma in proprietà privata, secondo gli standard tecnici fissati dalla Consulta d'Ambito


**Punto di consegna:** è il misuratore dell'acqua venduta a ciascun utente finale

**Programma Operativo Pluriennale (POP):** documento, aggiornato annualmente, che specifica gli obiettivi intermedi da raggiungere in ciascun periodo regolatorio, garantendo il raggiungimento degli obiettivi fissati nel Piano d'Ambito, fermo restando l'obbligo del rispetto dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del Piano d'Ambito. Il POP individua gli interventi da realizzare nel periodo regolatorio ed il crono programma relativo alla loro realizzazione, tenendo conto degli interventi realizzati nel precedente periodo regolatorio

**Periodo regolatorio (o ciclo di regolazione):** periodo di durata pari a tre anni al termine del quale vengono calcolati in contraddittorio tra Consulta e gestore gli scostamenti dal programma di investimenti e dai costi operativi del modello gestionale nonché tutti gli indici di servizio e di equilibrio economico finanziario, in modo da consentire la redazione dell'eventuale variante al Piano d'Ambito volta a riequilibrare i rapporti. L'intero periodo di concessione è suddiviso in periodi regolatori, che iniziano al termine di quello precedente. La durata è di tre anni, salva diversa determinazione della Consulta d'Ambito

**SII:** servizio idrico integrato

**Opera localizzata:** opera o lavoro appartenente ad un gruppo cospicuo di interventi tra loro equivalenti, per i quali sono annualmente stanziati fondi, anche in maniera variabile, e che il gestore realizzerà sulla base di una piano operativo triennale da approvarsi da parte della Consulta.



**Opera puntuale:** intervento ritenuto strategico per il raggiungimento degli obiettivi del Piano e che quindi viene indicato puntualmente, come entità e come annualità di investimento e di esercizio

**Delibera 585/12 (o "MTT"):** deliberazione dell'AEEG del 28 dicembre 2012 n. 585/2012/R/IDR "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" e successive modifiche e integrazioni

## *articolo 2. Affidamento del servizio idrico integrato*

1. La Consulta d'Ambito ed ACQUEDOTTO DEL CARSO s.p.a., di seguito "gestore", si danno reciprocamente atto che la società medesima è stata individuata con deliberazione ATO O.T. n. 73 dd 21.12.2010 quale secondo gestore del SII nell'ATO O.T. in base al combinato disposto degli artt. 16 e 17 della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13.

2. I servizi oggetto della convenzione sono servizi pubblici essenziali ai sensi della legge 12 giugno 1990, n. 146, e costituiscono attività di pubblico interesse.

3. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni afferenti alla gestione del servizio idrico integrato appartengono al demanio comunale e sono individuati nei documenti di ricognizione delle opere, facente parte integrante del Piano d'Ambito approvato con deliberazione ATO n. 42 del 7.9.2009, come periodicamente aggiornato.

4. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni di cui al comma precedente sono concessi in uso gratuito, per lo svolgimento in esclusiva del servizio idrico integrato nell'area di intervento di cui al successivo articolo 6 e per la durata della presente convenzione.

5. La gestione verrà svolta dal Gestore secondo le modalità descritte nel Piano, alle condizioni previste dalla Convenzione, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi contenuti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, dei provvedimenti dell'Autorità, dei regolamenti, direttive e raccomandazioni comunitarie, degli accordi internazionali e delle norme tecniche e metriche emanate dagli organismi nazionali ed internazionali competenti in materia, a decorrere dal loro effettivo recepimento.

6. Il gestore assume la piena ed esclusiva responsabilità per qualunque fatto derivante dalla gestione del Servizio idrico integrato esonerando al contempo da tale responsabilità la Consulta d'Ambito e gli enti proprietari delle opere, impianti e canalizzazioni concessi in uso.

## *articolo 3. Esecuzione di attività comprese nel servizio affidato mediante soggetti terzi*

1. E' fatto divieto al gestore di cedere o sub-affidare, anche in parte, la gestione del servizio idrico integrato a terzi. La cessione del contratto o la sub concessione, anche in parte, sono sanzionate con l'immediata risoluzione della Convenzione, con conseguente escussione delle garanzie prestate al momento dell'affidamento, oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

2. Il gestore, fermo restando la sua piena ed esclusiva responsabilità del risultato, può avvalersi di soggetti terzi per la esecuzione di singole attività, nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamento dell'esecuzione di opere, di servizi e di forniture di cui al d.lgs. 12.4.2006 n. 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture".



3. Il gestore, nei contratti posti in essere ai sensi del precedente comma, deve espressamente prevedere che i diritti di terzi nascenti da tali contratti decadano con la risoluzione o la decadenza della presente convenzione.

4. Qualora nel corso della gestione si verifichi l'opportunità di attivare specifici interventi di rilevante impatto economico-finanziario con il coinvolgimento di altri soggetti ed il ricorso a forme di finanziamento diverse rispetto a quelle previste nel piano, le parti procederanno – mediante atto aggiuntivo o altra idonea statuizione avente equivalente effetto – ad eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione.

## CAPO 2. Oggetto e durata

### *articolo 4. Descrizione dei servizi idrici*

1. Il gestore deve garantire i servizi pubblici di, distribuzione, misura e vendita di acqua e di fognatura.

2.. L'approvvigionamento dell'acqua avviene mediante acquisto dal gestore principale di acqua potabile.

3. Con atto aggiuntivo o altra idonea statuizione avente equivalente effetto, potranno inoltre essere affidate al gestore, ad integrazione e/o in sostituzione delle fonti sopra citate, ulteriori fonti.

4. Il gestore, secondo le previsioni in tal senso del piano, nel quadro della normativa vigente, può acquistare acqua da terzi, nonché erogare acqua ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, nel rispetto del principio dell'uso prioritario dell'acqua per il consumo umano.


5. Tutte le prestazioni, quali le attività, i lavori, le forniture devono rispondere a requisiti di qualità, durabilità, valore ambientale, economicità ed essere effettuate nel rispetto della regola dell'arte. In caso di incertezza si fa riferimento alle norme UNI, EN, ISO, CEI applicabili alla prestazione.

### *articolo 5. Altre attività*

1. Il gestore ha facoltà di svolgere nuovi servizi, diversi da quelli indicati all'art. 1, configurabili come **altre attività idriche** o come **attività non idriche** che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato, purché regolate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 8 della delibera 585/12.

2. Per le attività di cui al comma precedente, il gestore può utilizzare strutture, opere, aree ed impianti afferenti al servizio affidato, previo assenso della Consulta d'Ambito che contestualmente definisca le modalità e le condizioni tecniche ed economiche dell'utilizzo autorizzato.

3. Il gestore può gestire ulteriori servizi pubblici diversi da quelli ricompresi nel SII purché dette attività non pregiudichino l'ottimale svolgimento del servizio idrico integrato e/o determinino maggiori costi per gli utenti di detto servizio. Per tali servizi il gestore dovrà tenere una contabilità separata da quella relativa alle attività del Servizio Idrico Integrato. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere espressamente incluso nella certificazione di bilancio.



## *articolo 6. Area di intervento*

1. Il gestore deve garantire la gestione dei servizi indicati per il territorio comunale dei seguenti comuni compresi nell' ATO OT:

- Comune di Trieste – solo alcune utenze isolate non allacciabili altrimenti;
- Comune di Duino Aurisina- quota parte;
- Comune di Monrupino - quota parte;
- Comune di Sgonico – quota parte.

Per i Comuni gestiti in quota parte l'esatta delimitazione è concordata con i gestori e trasmessa alla Consulta **entro 30 giorni** dalla sottoscrizione della convenzione.

2. Nel caso di successiva diversa delimitazione dell'ATO, ai sensi degli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 13/2005 le parti procederanno con le necessarie variazioni da apportare alla convenzione sulla base delle modifiche apportate al piano e conseguentemente alla tariffa nel rispetto dei criteri adottati per la redazione del piano stesso.

3. Nell'area di intervento il gestore si coordina con gli enti locali, in particolare:


- a. emettendo pareri consultivi in merito alle proposte di piani urbanistici di iniziativa pubblica e privata, in particolare merito alla compatibilità delle nuove realizzazioni con le infrastrutture idriche esistenti. A tal fine gli Enti, prima di adottare tali piani, li sottopongono al gestore;
- b. effettuando periodicamente (**almeno due volte all'anno**) presso i suddetti enti una ricognizione sulle opere di realizzazione, riqualificazione, sistemazione e manutenzione di strade e piazze, in modo da coordinare, onde possibile e necessario, la riqualificazione dei sottoservizi;
- c. informando, prima dell'avvio di ogni progettazione, i gestori degli altri servizi per consentire eventuali attività di riqualificazione congiunta dei sottoservizi.

4. Il gestore è tenuto a sostenere gli oneri per l'occupazione del suolo pubblico nelle proprie attività, con esclusione dell'occupazione del suolo demaniale comunale con le infrastrutture dedicate al Servizio Idrico Integrato.

## *articolo 7. Trasferimento di risorse idriche*

1. Il gestore prende atto che il trasferimento delle risorse idriche che intercorrono tra ambiti territoriali ottimali è disciplinato dalla Giunta regionale tramite schemi di convenzioni obbligatorie che debbono essere stipulate tra i soggetti gestori degli ambiti territoriali interessati, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 13/2005.

2. Il prezzo dell'acqua trasferita è definito dall'AEEG in applicazione del MTT e relativo allegato A.





## *articolo 8. Cooperazione internazionale*

1. Nel caso in cui la Regione stipuli intese dirette alla gestione in comune delle risorse idriche e degli impianti di acquedotto, depurazione e fognatura, con enti territoriali interni agli Stati confinanti, anche ai fini di un reciproco supporto in caso di emergenze ambientali, la Consulta d'Ambito ed il gestore si adeguano alle disposizioni delle medesime intese, eventualmente effettuando la revisione della presente convenzione.

## *articolo 9. Livelli dei servizi*

1. Fino all'emanazione di specifiche direttive in materia da parte dell'AEEG, il gestore prende atto che i livelli dei servizi affidati sono quelli descritti nella Carta del Servizio Idrico Integrato di cui al successivo art. 14.

2. I livelli di servizio non possono comunque essere inferiori a quelli indicati nel piano d'ambito.

## *articolo 10. Modalità di esecuzione della gestione*

1. Il gestore si impegna a condurre la gestione del servizio affidato in conformità al piano.

2. Il gestore persegue l'**equilibrio economico e finanziario** in coerenza con il Piano Economico e Finanziario del Piano d'ambito.

3. La gestione deve essere svolta **nell'interesse degli utenti** secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie e degli enti di regolazione competenti, tra cui l'Autorità.

4. Il gestore, nell'ambito delle previsioni di cui ai commi precedenti e nel rispetto di quanto previsto nel presente atto, organizza in piena autonomia le risorse necessarie al servizio, rimanendo unico responsabile delle erogazioni e delle prestazioni previste nel piano.

5. Il gestore effettua il controllo del corretto esercizio del servizio.


6. Il gestore presta ogni collaborazione per l'organizzazione di sistemi di controllo sulla qualità delle acque. L'attivazione di sistemi di controllo integrativi verrà regolata secondo le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente convenzione.

### **A) Titolarità delle autorizzazioni e delle concessioni**

1. In attuazione dell'articolo dell'art. 16 ter della L.R. 16/08, l'autorizzazione allo scarico dei depuratori, degli sfioratori e di ogni altro scarico della rete fognaria viene sempre intestata al gestore, ancorché l'impianto non sia di proprietà del gestore e quale che sia il titolo giuridico di disponibilità dell'impianto medesimo.

2. Il gestore è tenuto a volturare a proprio nome tutte le autorizzazioni di scarico esistenti nonché ad intestare a proprio nome quelle nuove.

3. Parimenti il gestore intesta a proprio nome tutte le concessioni a qualunque scopo emesse da altri enti (derivazioni, occupazioni, attraversamenti, ecc).



4. Per specifiche e motivate situazioni, ove ciò sia richiesto da altri enti, da norme di legge o da semplice convenienza, le concessioni di cui al comma 3 possono essere intestate ad altri enti pubblici beneficiari.

## **B) Autorizzazioni allo scarico in rete fognaria**

1. Compete al gestore il rilascio di pareri ed autorizzazioni all'allaccio ed allo scarico in fognatura,. Resta di competenza degli enti pubblici preposti il rilascio di ogni altra autorizzazione prevista per legge quali a titolo di esempio di tipo edilizio, igienico sanitario, ecc.

2. Il graduale trasferimento di compiti e funzioni relativo alla autorizzazioni in argomento (sia per gli scarichi domestici, assimilati ed industriali) decorrerà dalla data della presente convenzione e si concluderà entro 120 giorni dalla stessa.

### Scarichi domestici ed assimilati

Il gestore, ai fini della tutela delle infrastrutture e della conoscenza delle immissioni, rilascia il parere tecnico con eventuali prescrizioni relative all'allacciamento alla rete fognaria..

### Scarichi industriali

In attuazione dell'articolo 124, comma 7, del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 16 bis della L.R. 16/08 sono autorizzati dal gestore del servizio idrico anche gli scarichi industriali in pubblica fognatura, sulla base del regolamento di fognatura emanati dal soggetto gestore ed approvato da parte della Consulta.

Il cliente effettua all'attivazione del servizio ed almeno una volta all'anno (entro il 1 novembre) i controlli ed i campionamenti e li trasmette al gestore. E' facoltà comunque del gestore effettuare ulteriori controlli e campionamenti a propria discrezione.

Il gestore del servizio idrico integrato trasmette entro 30 giorni dall'emissione copia dell'autorizzazione allo scarico alla Consulta d'Ambito territorialmente competente.

## **articolo 11. Coordinamento tra la pluralità di soggetti gestori**

1. Il gestore prende atto che la Consulta d'Ambito ha individuato, tra i due soggetti gestori presenti nell'ATO, ACEGAS APS s.p.a. per lo svolgimento del compito di coordinamento del servizio.

2. Il coordinamento tra gestori avviene nello spirito di leale collaborazione nonché di ottimizzazione delle risorse ed abbattimento dei costi.


3. La Consulta d'Ambito adotta ogni altra misura di organizzazione ed integrazione delle funzioni e delle attività tra la pluralità di soggetti gestori ritenuta necessaria.

## **articolo 12. Documentazione e rapporti giuridici**

1. Il gestore dà atto :

a) di avere già in uso le opere, impianti, canalizzazioni ed attrezzature relativi ai servizi in corso di svolgimento.

b) di avere già a disposizione tutta la documentazione amministrativa e tecnica che gli è stata resa disponibile relativa a detti impianti e beni;



c) di essere già subentrato o in procinto di subentrare in detti rapporti.

2. Alla scadenza della convenzione o in caso di scioglimento del contratto per qualsiasi titolo o ragione, il gestore trasmette alla Consulta d'Ambito o eventuale diverso soggetto successore la documentazione, gli atti e i rapporti giuridici di cui al comma precedente.

3. Il gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi secondo le disposizioni del presente atto.

### **articolo 13. Regolamento del servizio idrico integrato e contratto di fornitura**

1. Il rapporto tra il gestore e gli utenti dei servizi è disciplinato dal **Regolamento del Servizio Idrico Integrato** nel quale sono dettagliatamente descritte tutte le modalità e le condizioni tecniche, contrattuali ed economiche alle quali il gestore si impegna a fornire i servizi agli utenti (di seguito anche "Regolamento").

2. Unitamente al Regolamento il Gestore predispone un **contratto di fornitura**, disciplinante anche le situazioni di morosità, nonché le modalità di composizione dell'eventuale contenzioso, nel rispetto dei principi e dei contenuti fissati nella Carta del SII, nel Regolamento del SII e nella disciplina legislativa e regolamentare comunque applicabile ad esso, ivi comprese le disposizioni dell'Autorità.

3. Il gestore predispone il Regolamento del Servizio Idrico Integrato ed il contratto di fornitura **entro 12 mesi** dalla sottoscrizione della presente convenzione. E' facoltà del gestore predisporre un regolamento per ciascun servizio (fornitura, depurazione, etc.) Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato, o i singoli regolamenti, ed il contratto di fornitura sono sottoposti ad approvazione da parte della Consulta di Ambito e sono adottati dal gestore entro 60 giorni dall'approvazione.


4. Il gestore aggiorna periodicamente il Regolamento (o i singoli regolamenti) ed il contratto di fornitura alle norme e disposizioni imperative ad essi applicabili, dandone tempestiva comunicazione alla Consulta e mettendo il testo aggiornato a disposizione degli utenti mediante comunicazione in bolletta, pubblicazione sul sito internet, copie cartacee presso i propri sportelli. Qualora il gestore intenda modificare spontaneamente il Regolamento (o i singoli regolamenti) ed il contratto di fornitura, tali modifiche sono sottoposte ad approvazione da parte della Consulta di Ambito e sono adottate dal gestore entro 60 giorni dall'approvazione.

5. Fino all'adozione, da parte del gestore, del Regolamento restano in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, i Regolamenti attualmente in essere, al quale il gestore è tenuto ad uniformarsi.

### **articolo 14. Carta del servizio idrico integrato**

1. Il gestore è tenuto a perseguire la tutela degli Utenti di norma attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio, nella quale sono indicati i principali fattori di qualità del Servizio e gli standard minimi di continuità e regolarità in conformità ai provvedimenti adottati dall'Autorità e dall'Autorità Regionale.

2. Il gestore, **entro 6 mesi** dalla sottoscrizione della Convenzione, è tenuto ad aggiornare la Carta del Servizio Idrico Integrato di cui all'articolo 20 della legge regionale 13/2005, contenente i principi e le informazioni sull'erogazione del servizio e sui diritti degli utenti, sottoponendola alla



preventiva approvazione della Consulta. Il gestore adotta la predetta Carta entro 30 giorni dall'approvazione della Consulta dandone tempestiva comunicazione agli utenti. Il gestore è tenuto altresì a dare attuazione ad ogni altra misura di tutela attiva dei diritti degli Utenti e di sostegno alle Utenze deboli disposta dalla Consulta.

3. La carta costituisce elemento integrativo obbligatorio dei contratti di fornitura e verrà aggiornata, su indicazione della Consulta d'Ambito, per adeguarla all'innalzamento dei livelli di servizio previsti nel piano, salvo il recepimento di diverse direttive in materia da parte dell'AEEG.

4. Il gestore aggiorna periodicamente la Carta alle norme e disposizioni imperative ad essi applicabili, dandone tempestiva comunicazione alla Consulta e mettendo il testo aggiornato a disposizione degli utenti mediante comunicazione in bolletta, pubblicazione sul sito internet, copie cartacee presso i propri sportelli. Qualora il gestore intenda modificare spontaneamente la Carta, tali modifiche sono sottoposte ad approvazione da parte della Consulta d'Ambito e sono adottate dal gestore entro 60 giorni dall'approvazione.

5. Fino all'adozione, da parte del gestore, della Carta del Servizio resta in vigore, a garanzia dei diritti degli Utenti, la Carta attualmente in essere, alla quale il gestore è tenuto ad uniformarsi.

#### **articolo 15. Valutazione dei rischi**

1. Entro 120 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione, il gestore adotta e trasmette alla Consulta d'Ambito il documento di valutazione dei rischi per la protezione e prevenzione antinfortunistica dei lavoratori, in ottemperanza agli obblighi imposti in materia dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive disposizioni legislative.

2. Il gestore è, altresì, obbligato al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni anche per quanto riguarda i cantieri temporanei.

#### **articolo 16. Sistema della qualità e relativo Manuale**

1. Qualora il bacino di utenza sia superiore a 100.000 abitanti, entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore adotta, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 1996 (Disposizioni in materia di risorse idriche), un sistema di qualità sulla base del Manuale della qualità predisposto dal gestore stesso e redatto conformemente alle norme in vigore.

#### **articolo 17. Piano di gestione delle interruzioni del servizio**

1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore adotta, ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, il piano di gestione delle interruzioni del servizio di fornitura idrica, sottoponendolo alla preventiva approvazione della Consulta d'Ambito.

#### **articolo 18. Piani di emergenza**

1. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della presente convenzione il gestore adotta, ai sensi del D.P.C.M. 4 marzo 1996, un piano di emergenza per la sicurezza del servizio di raccolta e depurazione delle acque reflue, sottoponendolo all'approvazione della Consulta d'Ambito e degli Enti Pubblici eventualmente competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Entro 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione, il gestore predispone un Piano di **Prevenzione delle Emergenze Idriche** in conformità alle linee guida indicate all'allegato 6 del D.P.C.M. 4.03.1996, sottoponendolo all'approvazione della Consulta, che successivamente lo trasmette agli Enti Pubblici competenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale Piano può essere sviluppato per approfondimenti successivi, partendo comunque dalle situazioni più significative o potenzialmente rilevanti.

### **articolo 19. Risparmio e tutela delle risorse idriche**

1. Le parti si impegnano ad effettuare quanto di rispettiva competenza per concorrere al risparmio delle risorse idriche.

#### **A) compiti specifici della Consulta**

1. La Consulta d'Ambito promuove il risparmio delle risorse idriche mediante:

- previsione di idonei investimenti nel Piano d'Ambito per l'attuazione di interventi volti alla riduzione delle perdite in rete;
- promozione di iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua e il risparmio della risorsa;
- controllo sui risultati conseguiti dal gestore;
- adeguata articolazione tariffaria che disincentivi gli elevati consumi domestici;
- sviluppo del riutilizzo delle acque.

#### **B) compiti specifici del gestore**

1. Il gestore promuove il risparmio delle risorse idriche mediante:

##### *A) Attuazione di previsioni di Piano d'Ambito*


- campagne di riduzione delle perdite nelle reti
- distrettualizzazione reti
- sostituzione programmata condotte
- sostituzione programmata contatori
- rinnovo allacci

##### *B) Attività culturali*

- campagne informative presso l'utenza

##### *C) Provvedimenti gestionali*

- riduzione del fenomeno di sfioro da serbatoi
- eliminazione delle forniture a bocca tassata
- individuazione di allacciamenti abusivi
- attività di recupero crediti.



2. In particolare, ai sensi del D.M. 8 gennaio 1997 n. 99, il gestore è tenuto ad effettuare una valutazione periodica delle perdite e dei relativi bilanci idrici, in base ai valori misurati o in carenza dei medesimi, basata su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione. In dipendenza dell'esito dei bilanci idrici, il gestore procederà ad una appropriata e specifica «campagna di ricerca delle perdite» per provvedere alle necessarie riparazioni, nei limiti degli investimenti del piano.

## *articolo 20. Impegni della Consulta d'Ambito*

1. La Consulta d'Ambito è tenuta ad esprimersi entro 60 giorni dalla data di trasmissione dei documenti di cui agli articoli 13 (Regolamento del SII e contratto di fornitura), 14 (Carta del SII), 17 (piano di gestione delle interruzioni) e 18 (piani di emergenza) decorsi i quali il documento si intende approvato.

2. Nell'ipotesi in cui, per fatti non imputabili al gestore, non sia possibile raggiungere l'equilibrio economico finanziario della gestione, la Consulta d'Ambito adotta i provvedimenti necessari e utili per il ripristino del suddetto equilibrio.

3. La Consulta d'Ambito trasmette al gestore tutte le informazioni e la documentazione concernente il Servizio Idrico Integrato ed utili al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano ed al miglioramento del servizio.

4. La Consulta attiva il coordinamento con gli Enti Locali al fine di assicurare al Gestore la migliore operatività ed in particolare:

a) promuove la trasmissione più completa e tempestiva di informazioni sul contenuto degli atti di pianificazione territoriali adottati nonché, in quanto ne sia a conoscenza, sulle attività di soggetti pubblici e privati che comunque possano incidere sullo svolgimento del servizio.

b) si fa parte attiva affinché gli Enti Locali, nei limiti delle rispettive competenze, forniscano al Gestore ogni fattiva collaborazione nell'ottenimento di nulla osta, permessi e altri atti autorizzativi comunque denominati, per la realizzazione degli interventi di cui al presente Capo 4, e in particolare il rispetto delle tempistiche procedurali.

c) promuove la formazione di accordi tra enti e gestore al fine di evitare interferenze materiali o tecniche, o danneggiamenti che possano pregiudicare il regolare e sicuro funzionamento del servizio, prevedendo in tal senso che l'Ente Locale interessato, assuma presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare il suolo ed il sottosuolo stradale ove insistono impianti della rete con riferimento anche a quanto previsto dalla normativa tecnica vigente.

d) promuove la formazione di accordi tra enti locali e gestore affinché i lavori in corrispondenza delle reti idriche e fognarie che dovessero essere eseguiti da terzi siano sottoposti dagli Enti Locali eventualmente competenti ad autorizzarne l'esecuzione, alle seguenti prescrizioni:

I) assumere presso il Gestore le opportune informazioni prima di iniziare lavori di qualsiasi natura, che possano interessare le reti;

II) preavvisare il Gestore dell'inizio dei lavori, informandolo altresì sulla loro natura;

III segnalare immediatamente al Gestore gli eventuali danneggiamenti agli impianti.



e) promuove la formazione di accordi tra enti locali e gestore per la tempestiva comunicazione di eventuali cedimenti della sede stradale, da chiunque e/o da qualsiasi causa provocati, che possano interessare sedi stradali percorse da reti idriche e/o fognarie.

### *articolo 21. Durata*

1. La presente convenzione ha durata fino al 31 dicembre 2030 durata attuale della società.

2. Essa è soggetta a rinnovo e proroga espliciti, allorchè consentito dalla normativa.

3. Il gestore si impegna alla prosecuzione del servizio affidato, ai sensi della presente convenzione, per garantirne la continuità, anche oltre il termine e alle medesime condizioni della presente convenzione, e comunque fino alla formale consegna delle opere e degli impianti al nuovo soggetto gestore indicato dalla Consulta d'Ambito, che deve avvenire entro 180 giorni dalla scadenza della convenzione, previo pagamento di quanto previsto al successivo articolo.

4. La prosecuzione di cui al comma precedente si riferisce alla gestione ordinaria del servizio, con esclusione di nuovi investimenti, percependo le tariffe dell'ultimo anno di affidamento della Convenzione, mantenendo inalterati i livelli di servizi. I maggiori introiti provenienti dalla tariffa vanno a scomputo dell'indennizzo.

### *articolo 22. Condizioni alla scadenza dell'affidamento*

1. Il gestore, alla scadenza naturale della convenzione, in caso di risoluzione anticipata o in caso di riscatto, **restituisce gratuitamente** alla agli enti locali e/o Consulta d'Ambito tutte le opere, gli impianti e le canalizzazioni affidate inizialmente al gestore, quelle successivamente realizzate con i proventi della tariffa nonché quelle successivamente realizzate a spese di altri soggetti e parimenti affidate in concessione. Le opere, gli impianti e le canalizzazioni devono essere restituite in normale stato di manutenzione, in condizioni di efficienza ed in buono stato di conservazione. La Consulta verifica lo stato di funzionamento e di conservazione dei beni nel termine di tre mesi dalla riconsegna.

2. Se, al momento della cessazione della gestione (naturale o anticipata), le infrastrutture idriche e comunque i beni realizzati con i proventi della tariffa non sono state interamente ammortizzate, è dovuto al gestore uscente il pagamento, da parte del gestore subentrante, di un rimborso pari al costo di ricostruzione o di riacquisto diminuito di un importo risultante dall'applicazione su tali valori della percentuale degli ammortamenti già operati o della percentuale di deperimento superiore e detratti i contributi a fondo perduto. Il gestore subentrante è tenuto a prestare idonea garanzia a prima richiesta.

## **CAPO 3. Compenso**

### *articolo 23. Tariffa*

1. Il corrispettivo del gestore per i servizi di cui agli art. 4 e 5 della presente convenzione sono determinati in conformità alla delibera 585/12 e relativo allegato A ovvero al metodo successivamente approvato dall'Autorità competente.



2. La tariffa è **determinata** dalla Consulta d'Ambito ed **approvata** dall'Autorità competente

3. Per ogni anno successivo al primo, la tariffa reale media sarà adeguata utilizzando il FOI (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati al netto dei tabacchi) relativo all'anno precedente, fatte salvi criteri e disposizioni diverse successivamente impartite dall'Autorità competente.

4. Come previsto dall'articolo 12, comma 9 della legge regionale 13/2005 la Consulta d'Ambito ha facoltà di istituire un fondo finalizzato al finanziamento di progetti di cooperazione internazionale che perseguono modelli sostenibili di gestione dell'acqua nei paesi carenti di acqua potabile, mediante un incremento tariffario fino ad un massimo dell'uno per cento.

5. Qualora il gestore effettui attività nell'ambito del SII o utilizzando infrastrutture del SII e qualora le tariffe non siano oggetto di regolamentazione da parte dell'Autorità, il gestore deve far approvare alla Consulta d'Ambito le relative tariffe.

#### **articolo 24. Variazione tariffarie**

1. La Consulta ha l'obbligo di aggiornare annualmente la tariffa in conformità alle disposizioni dell'AEEG Autorità competente.

2. Il gestore dovrà sempre informare anticipatamente, prima dell'entrata in vigore della nuova tariffazione, l'utenza delle variazioni tariffarie, in maniera chiara e tempestiva, con particolare riguardo agli aumenti di tariffa e alle variazioni determinate da azioni volte ad ottenere il risparmio delle risorse ed il miglioramento del servizio idrico integrato. Le comunicazioni devono essere personali e possono essere integrate con pubblicità ed affissioni.

#### **articolo 25. Modalità di riscossione della tariffa**

1. La tariffa è riscossa, previa fatturazione, dal gestore del Servizio Idrico Integrato, in ogni caso secondo le modalità e i tempi della Carta dei Servizi approvata dalla Consulta.

2. Il gestore, ha l'obbligo di trasmettere le informazioni rilevanti ai fini dell'aggiornamento tariffario secondo le modalità ed i tempi previsti dall'AEEG


#### **articolo 26. Quota di tariffa per i costi di gestione delle aree di salvaguardia**

1. Il gestore versa agli aventi causa la quota di tariffa riferita ai costi di gestione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche, di cui all'art. 32 della delibera 585/12, in base alle convenzioni, definite di concerto con la Consulta d'Ambito e gli enti interessati.

#### **articolo 27. Attribuzione dei rischi**

##### **A) Principi**

1. In questo capitolo vengono presi in considerazione i principali rischi cui è soggetta la concessione, che possono indurre modificazioni ai costi operativi ed agli oneri finanziari.





2. Le seguenti clausole contrattuali sono quindi volte a garantire l'obbligo del raggiungimento e del mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione (art. 151, comma 2, lett. c, Codice dell'ambiente):

- a) il rispetto delle disposizioni contenute nella Convenzione e nel Piano d'Ambito garantisce in generale e salvo situazioni imprevedute ed imprevedibili il raggiungimento e il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del SII;
- b) La Consulta d'Ambito aggiorna periodicamente il Modello Economico Finanziario con i dati trasmessi dal gestore, al fine di monitorare l'andamento economico finanziario della gestione.

## B) Tipologie di rischi riconosciuti

1. I rischi principali riconosciuti sono:

- **rischi connessi alla domanda:** si tratta di rischi derivanti da un'erronea stima della domanda e/o della sua articolazione, con conseguente errata previsione dei ricavi del gestore.
- **rischi finanziari:** si tratta di rischi derivanti da variazioni del mercato del credito, che rendano eccessivamente oneroso il ricorso al finanziamento.
- **rischi di regolazione:** si tratta di rischi derivanti dall'imposizione al gestore del raggiungimento di nuovi obiettivi, o di obiettivi diversi da quelli previsti nel contratto, a causa di normative sopravvenute.

## C) Procedure

1. Qualora nel corso del periodo regolatorio, in seguito al manifestarsi di specifici eventi, si verifichi un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario della gestione del SII, per cause esterne al gestore non imputabili a sua colpa, dolo o inefficienza, il gestore potrà richiedere il riconoscimento di una situazione di squilibrio, specificando l'esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che hanno determinato la situazione, anche attraverso l'ausilio Piano Economico Finanziario (PEF).

2. Il gestore dà tempestivamente comunicazione alla Consulta d'Ambito mediante approfondita relazione contenente tutti gli indici, i parametri ed i costi variati, proponendo una variazione al Piano per ristabilire l'equilibrio economico finanziario.

3. Al fine di compensare non solo gli eventi che influiscono negativamente sull'equilibrio del gestore, ma anche quelli che influiscono positivamente e che farebbero conseguire extra profitti, la procedura per il riconoscimento di una situazione di squilibrio potrà essere avviata anche d'ufficio dalla Consulta d'Ambito, dando formale comunicazione di avvio del procedimento al gestore.

4. La Consulta d'Ambito conclude il procedimento sull'accertamento della situazione di squilibrio economico e finanziario, garantendo un adeguato contraddittorio con il gestore; la Consulta trasmette le proprie valutazioni all'AEEG ed al Gestore entro 90 giorni.

5. L'accertamento della situazione di squilibrio economico e finanziario determina l'avvio d'ufficio del procedimento di revisione straordinaria del Piano d'Ambito.



6. Gli squilibri economici e finanziari saranno regolati mediante un adeguato conguaglio riconosciuto al gestore in conformità alle specifiche direttive emanate in materia da parte dell'AEEG.

## CAPO 4. Opere, impianti e canalizzazioni

### *articolo 28. Attuazione del piano*

1. Il Piano predisposto dalla Consulta d'Ambito e verificato dall'Autorità individua, coerentemente agli obiettivi qualitativi e quantitativi e alle modalità del servizio, le opere, gli impianti e gli interventi da attuare sull'attuale sistema infrastrutturale del servizio idrico integrato utili e necessari al raggiungimento di detti obiettivi.

2. Il gestore è tenuto a provvedere alla realizzazione del programma degli interventi di cui al comma precedente. L'attuazione avviene per mezzo di un **Piano Operativo Pluriennale (POP)**.

3. Ai fini della predisposizione del POP, il gestore predispone e trasmette alla Consulta la proposta di POP **entro il 30 settembre** di ogni anno.

4. La Consulta d'Ambito verifica la conformità della proposta di POP ai vincoli programmatici e finanziari del Piano d'Ambito e alle priorità preventivamente espresse entro il termine massimo di 60 giorni dalla data del suo ricevimento trascorsi i quali la proposta del gestore si intende approvata. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta, qualora la Consulta d'Ambito, entro il suddetto termine, formuli osservazioni o richieda integrazioni documentali, alle quali il gestore deve rispondere ed ottemperare entro i successivi quindici giorni.


5. Per la verificata impossibilità di realizzare una o più opere previste nel POP, il gestore può presentare alla Consulta d'Ambito una motivata proposta di variante che non comporti variazione di spesa complessiva. Entro i successivi 30 giorni la Consulta d'Ambito verifica i presupposti della proposta, trascorsi i quali la proposta si intende comunque approvata. Tale termine può essere sospeso, per una sola volta, qualora la Consulta d'Ambito, entro il medesimo termine, formuli osservazioni o richieda integrazioni documentali, alle quali il gestore deve rispondere ed ottemperare entro i successivi quindici giorni.

### *articolo 29. Revisione del piano*

1. La Consulta d'Ambito, a seguito della specifica attività di controllo della gestione e della qualità di cui all'articolo 34, provvede all'aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano finanziario, al quale il gestore è tenuto ad uniformarsi.

2. Le previsioni del piano saranno inoltre adeguate alle variazioni delle esigenze della popolazione, degli obiettivi posti anche in applicazione di innovazioni normative nazionali e regionali, dall'evoluzione tecnologica e gestionale dei servizi affidati nonché da fatti naturali od imprevedibili; tali variazioni potranno determinare la eventuale ridefinizione delle modalità di esecuzione del servizio e delle tariffe.

3. Il piano può essere oggetto di revisione nei seguenti casi:



a. **Revisione ordinaria:** la Revisione ordinaria del Piano d'Ambito è di esclusiva competenza della Consulta, nel rispetto del Metodo tariffario applicabile.

La Revisione ordinaria ha luogo nel corso dell'ultimo anno di ciascun periodo regolatorio ed entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. In questo modo, la prima Revisione ordinaria avverrà al 3° anno e terrà conto dei primi 2 anni di gestione, mentre la successiva Revisione avverrà al 6° anno e considererà 3 anni (gli anni 3, 4 e 5). E così via.

b. **Revisione straordinaria:** la Revisione straordinaria del Piano d'Ambito può essere attivata dalla Consulta o su richiesta del gestore per le motivazioni indicate nel seguito.

4. Il gestore deve proporre in sede di aggiornamento del piano tutte le innovazioni utili al miglioramento dell'equilibrio economico finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato e/o capaci di produrre riduzioni della tariffa.

5. Il gestore deve adeguare le attività affidate con il presente atto alle disposizioni normative vigenti, nei termini da esse previsti. Ove necessario, il gestore comunica alla Consulta d'Ambito la necessità di aggiornamento del piano determinata dall'applicazione di dette norme.

6. In caso di disaccordo del gestore sulla proposta di revisione elaborata dalla Consulta, è facoltà del gestore recedere dal contratto ai sensi dell'articolo 45 della Convenzione.

#### **A) Revisione ordinaria**


1. Il gestore fornisce alla Consulta d'Ambito, per ciascun esercizio ed entro i termini previsti dall'AEEG per ciascuna categoria di informazione (campagne di raccolte dati), tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento della Revisione; a titolo esemplificativo e non esaustivo: dati di separazione contabile, dati rilevanti ai fini tariffari, livelli di qualità del servizio, di sicurezza e continuità del servizio.

2. La Consulta d'Ambito, verificata la completezza della documentazione trasmessa, la trasmette all'AEEG entro i termini definiti dalla medesima Autorità

3. La Consulta d'Ambito tiene conto dei risultati di gestione dell'anno in cui si svolge la Revisione ordinaria, anche ai fini dell'applicazione delle penali e delle premialità, in occasione della Revisione successiva. Il gestore, fino al completamento della Revisione, applica le disposizioni del POP e del Piano d'Ambito in vigore.

4. In assenza di approvazione della Revisione ordinaria entro il 31 dicembre, dal 1° gennaio dell'anno successivo si applica provvisoriamente l'articolazione tariffaria prevista dal piano vigente, salvo successivi conguagli per il periodo precedente. Nondimeno, si prevede che il gestore sia tenuto ad attuare gli interventi previsti nel Piano d'Ambito vigente anche in assenza di approvazione della Revisione ordinaria, fermo restando il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario.

5. Al termine della procedura di controllo della Revisione ad opera dell'Autorità, la Consulta d'Ambito si conforma alle eventuali prescrizioni dettate dall'Autorità stessa.



## B) Revisione straordinaria

1. La Consulta d'Ambito, anche su motivata e documentata richiesta del Gestore, effettua la Revisione straordinaria al verificarsi di significativi scostamenti dalle previsioni del Piano d'ambito, in ordine a:

a) raggiungimento dei livelli di servizio previsti dal piano anche a seguito dei relativi investimenti;

b) corrispondenza tra i ricavi derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria ed il Vincolo riconosciuto ai ricavi del Gestore del SII di cui all'art. 6 della delibera 585/12;

c) rispondenza dei costi operativi alle variazioni strutturali della produzione e della distribuzione.

2. La Consulta d'Ambito provvede d'ufficio alla Revisione straordinaria nei seguenti casi:

a) modifiche della normativa comunitaria, nazionale, regionale e di settore;

b) modifica del perimetro dell'Ambito;

c) cessazione anticipata delle gestioni salvaguardate rispetto alle scadenze previste nel Piano d'Ambito.

3. La Consulta d'Ambito provveda inoltre alla Revisione straordinaria del Piano d'Ambito, qualora accerti un'alterazione dell'equilibrio economico e finanziario, derivante da cause non imputabili al gestore, limitatamente al caso in cui l'alterazione sia conseguente al manifestarsi di uno o più dei seguenti eventi:

a) perfezionamento dell'atto di ricognizione;

b) scostamento dei ricavi regolati fra quanto previsto e quanto effettivamente realizzato nell'anno precedente, limitatamente al caso in cui ciò sia imputabile ad un diverso andamento dei volumi fatturati, anche in ragione della diversa articolazione tariffaria, qualora non sia sufficiente la modifica dell'articolazione tariffaria;

c) obbligazioni non conosciute all'atto della stipulazione della Convenzione;

d) trasferimento non previsto di ulteriori infrastrutture da parte degli enti locali;


e) inadempienze o ritardi da parte della Consulta d'Ambito o dei Comuni nel rilascio di permessi o autorizzazioni;

f) cause di forza maggiore non oggetto di copertura assicurativa.

4. Il gestore è tenuto a segnalare tempestivamente alla Consulta d'Ambito il manifestarsi dell'evento che potrebbe dare luogo ad un'alterazione dell'equilibrio economico-finanziario, al fine di concordare le misure atte a prevenire il verificarsi di una situazione di squilibrio.

5. La Consulta d'Ambito conclude, garantendo un valido contraddittorio con il gestore, la revisione straordinaria nel termine di 60 giorni dall'avvio del procedimento.

6. La Revisione straordinaria non interrompe la continuità del periodo regolatorio.



### **C) Modalità delle Revisioni**

1. Le modalità delle Revisioni sono comuni alla revisione ordinaria e straordinaria. In fase di revisione la Consulta d'Ambito, attraverso un valido contraddittorio con il gestore, procede all'accertamento dei risultati di gestione, alla verifica del raggiungimento degli obiettivi del Piano d'Ambito, alla verifica della corretta applicazione della tariffa, all'applicazione di penali e premialità, alle conseguenti modifiche del Piano d'Ambito.

2. A tal fine la Consulta d'Ambito verifica le seguenti informazioni inerenti al SII:

- a) i costi operativi sostenuti ;
- b) i ricavi da tariffa conseguiti;
- c) i volumi erogati;
- d) gli investimenti effettuati;
- e) i ricavi delle altre attività idriche;
- f) i rimborsi delle rate dei mutui degli Enti locali effettuati e quelli ancora da corrispondere;
- g) l'avvenuto adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione ed ogni altro evento suscettibile di penalizzazione.
- h) il raggiungimento degli obiettivi tecnici;
- i) il raggiungimento degli obiettivi organizzativi;

### **articolo 30. Affidamento e consegna al gestore delle opere, impianti e canalizzazioni**

#### **A) Opere previste dalla ricognizione**

1. Ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 vengono affidati al gestore le opere, impianti e canalizzazioni funzionali all'esercizio affidato, nonché le relative immobilizzazioni tecniche materiali ed immateriali e le attività e passività relative all'esercizio del Servizio Idrico Integrato.

2. Il gestore accetta ed assume i relativi oneri di quanto descritto al precedente comma nello stato di fatto e di diritto nel quale si trova e dichiara di averne presa visione, così come di essere a conoscenza delle condizioni in cui attualmente è svolto il servizio.

3. Il gestore perfeziona l'atto di ricognizione di cui all'art. 149, comma 2, d. lgs. 152/2006 entro 2 anni dalla sottoscrizione della convenzione:

4. Se la verifica della ricognizione mette in evidenza una situazione di squilibrio, tale comunque da non costituire un completo stravolgimento delle condizioni iniziali della procedura di gara o dell'affidamento, la Consulta avvia il procedimento della Revisione straordinaria.

5. Il gestore segnala alla Consulta eventuali irregolarità nell'erogazione del servizio che dovessero emergere nel corso della verifica delle infrastrutture, assumendo l'obbligo di intraprendere ogni iniziativa per la loro eliminazione in conformità alle prescrizioni della Consulta.



## B) Altre opere

1. Per le **opere in corso di progettazione** da parte degli enti locali, il gestore esprime parere entro 30 giorni dalla richiesta degli enti. In caso di integrazioni che comportino oneri, gli stessi sono coperti con fondi del SII.
2. Il gestore e l'ente interessati, con apposito atto, definiscono le modalità di attuazione dell'intervento.
3. L'intervento del gestore non può comportare rallentamenti e ritardi nel procedimento.
4. Per le **opere in corso di esecuzione** da parte degli enti locali il gestore acquisisce le opere in gestione al termine dei lavori. Le eventuali modifiche ed integrazioni sono a carico del servizio idrico integrato, salvo difetti di costruzione dell'opera.
5. Per quanto riguarda le realizzazione di **nuove opere** in relazione ai piani urbanistici ed a permessi di costruzione per nuovi edifici in zone già urbanizzate (art. 157 d.lgs 152/06) **realizzate a cura degli enti locali nonché da altri enti pubblici** (EZIT, ATER, ecc), la Consulta d'Ambito esprime il parere di compatibilità con il Piano d'Ambito entro 90 giorni dalla presentazione degli stessi e redige una convenzione tra soggetto realizzante, Consulta stessa e gestore che identifica il cronoprogramma, le caratteristiche tecniche, gli oneri gestionali ed ogni altra condizione necessaria. Il gestore, ad opere eseguite e collaudate assume in gestione i beni oggetto della Convenzione.
6. Per quanto riguarda **opere esistenti da conferire in gestione da parte di altri enti**, La Consulta redige una convenzione tra soggetto cedente, Consulta stessa e gestore che identifica il crono programma, gli oneri gestionali, le prescrizioni di adeguamento ed ogni altra condizione necessaria. Il gestore assume in gestione i beni oggetto della convenzione alle condizioni della stessa..
7. Le convenzioni di cui ai commi precedenti prevedono:
  - a) tempi, modalità e condizioni per l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle opere al gestore;
  - b) la verifica in contraddittorio dello stato di funzionamento delle opere;
  - c) che le opere realizzate dall'Ente locale entrino a far parte dei beni in uso al Gestore e debbano essere gestite alle condizioni stabilite dalla Convenzione e ricomprese nella disciplina programmatica e finanziaria del Piano d'Ambito con la sua prima revisione ordinaria.
  - d) Al termine dell'affidamento, con riferimento alle opere realizzate dal gestore, verranno applicate le medesime condizioni di cui al precedente art. 22.

### **articolo 31. Modalità di conduzione delle opere, impianti e canalizzazioni**

1. Il gestore, per l'intera durata dell'affidamento e fino alla riconsegna dei beni inerenti il servizio idrico integrato, è responsabile della manutenzione dei beni affidati al fine di mantenerli in buono stato di efficienza e funzionalità.
2. Le principali modalità di conduzione e manutenzione sono indicate nell'allegato 1.



3. Il gestore è responsabile inoltre dell'adeguamento alle norme tecniche di settore vigenti o emanate successivamente all'affidamento, di tutti i beni affidati e di quelli successivamente realizzati.
4. Il gestore è tenuto alla esecuzione degli interventi di manutenzione straordinaria così come previsti nel piano degli interventi contenuto nel Piano ed ad ogni altro intervento impreveduto.
5. Il gestore provvede costantemente all'aggiornamento dell'elenco delle opere, degli impianti e delle canalizzazioni.
6. Qualora l'applicazione dei precedenti commi determini scostamenti significativi dalle previsioni del piano, la Consulta d'Ambito, su richiesta del gestore, procede all'adeguamento del piano.

### **articolo 32. Modalità di realizzazione di lavori, opere, impianti**

1. Il gestore si impegna alla esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione delle opere previste nel piano, che saranno eseguite, con le risorse indicate nel piano finanziario e secondo le modalità indicate di seguito e nell'allegato 1.
2. Per quanto riguarda la opere, i riferimenti temporali del Piano sono l'entrata in esercizio delle opere; pertanto il gestore avvierà la fase progettuale e quella esecutiva a propria discrezione, ferma restando la sua responsabilità nel rispetto del termine di entrata in esercizio,
3. Il gestore svolge, con propria ed autonoma organizzazione di mezzi e risorse, le attività di progettazione, coordinamento sicurezza, direzione dei lavori, realizzazione di lavori, nuove opere ed impianti ed ogni altra attività tecnica ed amministrativa necessaria al conseguimento degli obiettivi del Piano d'Ambito.
4. Il è tenuto al rispetto delle norme vigenti in materia di affidamento di servizi, forniture ed appalto di opere pubbliche. In particolare il gestore deve individuare per ogni singolo intervento del Piano, nell'ambito della propria organizzazione, un soggetto avente le funzioni del responsabile unico del procedimento (RUP).
5. Per la realizzazione di opere ed impianti previsti dal P.d.A., il Gestore potrà essere diretto destinatario di contributi pubblici, anche per l'attuazione di specifici accordi di programma. In tal caso, il Gestore provvederà agli adempimenti connessi con la rendicontazione all'Autorità concedente
6. La proprietà delle opere realizzate in esecuzione del piano è:
  - a) dei comuni competenti per territorio per le opere di interesse locale;
  - b) del comune o dei comuni fruitori dell'opera per le opere di interesse dell'intero ambito; la competenza è definita volta per volta con deliberazione della Consulta.

## **CAPO 5. Personale**

### **articolo 33. Obblighi del gestore**

1. Il gestore si obbliga, e si impegna ad obbligare, ogni soggetto esecutore di attività del servizio affidatogli:

- a) ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali e di assunzioni obbligatorie;
- b) ad applicare tutte le norme contenute nei C.C.N.L. di categoria;
- c) a curare che nella esecuzione dei servizi e dei lavori siano adottati i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità del personale addetto e dei terzi e per evitare danni a beni pubblici e privati, nonché ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro.
- d) ad inserire nei contratti con i fornitori e gli appaltatori la clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti, ivi compresa la Cassa Edile.

2. E' esclusa qualsiasi responsabilità della Consulta d'Ambito per infortuni che dovessero derivare dalla esecuzione del servizio oggetto della presente concessione e per qualsiasi risarcimento venisse richiesto a qualsiasi titolo da terzi in conseguenza dell'esecuzione delle attività affidate al gestore.

## CAPO 6. Controllo della gestione

### *articolo 34. Funzioni della Consulta d'Ambito*

1. La Consulta d'Ambito svolge funzioni di controllo sui servizi di gestione al fine di:

- a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del servizio idrico integrato;
- b) verificare il raggiungimento degli obiettivi qualitativi e dei livelli di servizio previsti dal presente atto;
- c) valutare l'andamento economico-finanziario della gestione e il raggiungimento degli standard economici;
- d) definire nel complesso tutte le attività necessarie e verificare la corretta e puntuale attuazione del piano;
- e) verificare il rispetto dei diritti dell'utenza.

2. Per l'esercizio delle funzioni di controllo la Consulta d'Ambito:

- a) può eseguire, con un preavviso minimo di 5 (cinque) giorni lavorativi, accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive in ordine a documenti, strutture, opere ed impianti attinenti il servizio. Delle operazioni compiute e dei risultati di tali attività è redatto processo verbale;
- b) si avvale di norma dei dati e delle informazioni periodiche acquisite dall'Autorità, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite nella presente convenzione;

3. La Consulta d'Ambito deve inoltre:





- a) avviare la procedura di individuazione del nuovo soggetto gestore almeno un anno prima della scadenza naturale della Convenzione e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione;
  - b) individuare con gli atti che dispongono i nuovi affidamenti l'importo esatto dell'indennizzo, l'obbligo di pagamento dello stesso da parte del gestore subentrante e la prestazione da parte di quest'ultimo di una garanzia a prima richiesta;
  - c) adempiere correttamente e tempestivamente agli obblighi previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al SII adottando gli atti necessari per consentirne l'attuazione da parte del gestore;
  - d) adempiere alle obbligazioni nascenti dalla convenzione al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per l'erogazione e la qualità del servizio.
4. La Consulta d'Ambito, anche per tramite del gestore, promuove iniziative per la diffusione della cultura dell'acqua.

### **articolo 35. Obblighi del gestore**

1. Il gestore prende atto ed accetta gli obiettivi di piano, quali riferimenti per le valutazioni ed il controllo che la Consulta d'Ambito è tenuta ad effettuare.
2. Il gestore si impegna a favorire l'attività di controllo della Consulta d'Ambito e degli altri enti di controllo e vigilanza. A tal fine il gestore:
  - a) è tenuto all'osservanza delle disposizioni del Metodo Tariffario e di quelle contenute nella Convenzione e nei suoi Allegati;
  - b) redige i conti annuali separati in conformità alle delibere emanate dall'AEEG;
  - c) si obbliga a sottoporre a certificazione il proprio bilancio di esercizio da parte di una società di revisione abilitata ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
  - d) si impegna a consentire l'effettuazione da parte della Consulta d'Ambito e degli altri organi di controllo e vigilanza di tutti gli accertamenti, sopralluoghi e verifiche ispettive che la stessa ritenga ragionevolmente opportuno o necessario compiere in ordine a documenti, edifici, opere ed impianti attinenti il Servizio.
3. Il gestore assume, tra gli altri, i seguenti oneri di comunicazione:
  - a) Il gestore comunica tempestivamente agli utenti, nei tempi e con le modalità fissate nella presente convenzione, ogni aggiornamento delle tariffe o dell'articolazione tariffaria conseguenti alle Revisioni ordinaria e straordinaria.
  - b) Il gestore comunica tempestivamente alla Consulta d'Ambito del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere rilevanti irregolarità nell'erogazione del servizio. In tale caso il gestore ha l'obbligo di assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle irregolarità, in conformità con le prescrizioni della Consulta medesima..
  - c) Il gestore è tenuto a fornire, entro 30 giorni dalla richiesta, della Consulta d'Ambito, dell'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici di cui all'articolo 18 della legge regionale 13/2005, della Autorità, informazioni e documenti concernenti la propria attività.

nonché prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Autorità ha facoltà di disporre durante tutto il periodo di affidamento.

- d) Al fine del controllo da parte della Consulta, il gestore presenta alla Consulta d'Ambito entro il mese di marzo di ogni anno, una **relazione** concernente la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari, nonché la verifica della puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano.
- e) Il gestore è tenuto a presentare alla Consulta d'Ambito e all'Autorità regionale per la vigilanza sui servizi idrici con **cadenza annuale** una **relazione** concernente specificatamente gli aspetti riguardanti il rapporto con l'utenza ed il rispetto della carta del servizio idrico integrato.

4. Il Gestore assicura alla Consulta ed a ciascun Ente Locale interessato le più complete e tempestive informazioni sullo svolgimento del servizio con particolare riferimento agli eventi che comportano la sospensione totale o parziale dell'erogazione del servizio e al numero di clienti finali coinvolti.

5. Nei comuni nei quali trovano applicazione le norme di tutela della minoranza slovena, giusta la Legge 38/2001, la Legge regionale 26/2007 e la Legge 482/1999, il gestore è tenuto a garantire l'uso della lingua minoritaria sottoposta a tutela nelle comunicazioni e nei rapporti con l'utenza.

## CAPO 7. Garanzie e sanzioni


### *articolo 36. Garanzie e compagine sociale del gestore*

1. Il gestore deve comunicare alla Consulta d'Ambito ogni notizia o fatto che possa determinare una sostanziale diminuzione o perdita delle garanzie di carattere tecnico, economico e finanziario, nonché il variare della compagine sociale del gestore in misura tale da modificarne il controllo.
2. La comunicazione alla Consulta d'Ambito da parte del gestore dei fatti di cui sopra deve avvenire **entro e non oltre 30 giorni** dal verificarsi dei medesimi.
3. La Consulta d'Ambito qualora sussistano gravi motivi di interesse pubblico può recedere dal contratto, previo opportuno e documentato contraddittorio..
4. Il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo è motivo di risoluzione della presente convenzione.

### *articolo 37. Cauzioni*

1. A garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto, le parti danno atto che il gestore ha costituito un deposito cauzionale per un importo di euro 10.000 mediante fideiussione bancaria/assicurativa prestata da Istituto autorizzato, conforme all'art. 75 comma 3 del d.lgs 163/06.
2. La cauzione prevede:

- a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;



- b) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- c) l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Consulta d'Ambito.
3. Il deposito cauzionale verrà annualmente aggiornato, ricalcolando l'importo di cui al comma 1, con riferimento ai periodi temporali successivi.
4. La Consulta d'Ambito preleverà dal deposito cauzionale l'importo corrispondente alle penali di cui all'articolo 40 ed alle somme a qualsiasi titolo dovute dal gestore, senza altra formalità che la comunicazione al gestore.
5. Il gestore dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 giorni dalla comunicazione scritta della Consulta d'Ambito, pena la risoluzione della convenzione.

### **articolo 38. Assicurazioni**

1. Il gestore tiene indenne la Consulta d'Ambito da ogni responsabilità comunque nascente dalle attività da esso poste in essere o ad esso affidate in forza della presente convenzione;
2. A tal fine il gestore ha l'obbligo di assicurarsi per Responsabilità Civile Terzi, contro i rischi di calamità naturali e per Responsabilità Civile Inquinamento con primaria compagnia assicuratrice con un massimale di 2.500.000 euro.
3. Il Gestore deve assicurare, per il valore dei beni pregressi o per il valore di costruzione per i beni successivi, con primaria compagnia assicuratrice tutto il patrimonio costituito dai beni strumentali del S.I.I.. Il rischio da coprire è quello di rovina parziale o totale dell'opera e di difetti costruttivi di impianti. Si può accettare la formula con franchigia che non può essere superiore del 20% del valore complessivo. Il contratto si adeguerà allo stato di consistenza relativo all'aggiornamento del Programma degli interventi, salvo rettifica degli importi assicurati in caso di piano straordinario.
4. Il Gestore dovrà ancora provvedere ad assicurarsi per i risarcimenti dovuti all'utente e alla Consulta a causa di disservizio o interruzione di servizio. La copertura assicurativa non potrà essere inferiore all'1% del fatturato annuo.
5. Il gestore è tenuto a trasmettere alla Consulta d'Ambito copia dei contratti di assicurazione di cui sopra entro 60 giorni dalla sottoscrizione della convenzione.
6. Il mancato adempimento agli obblighi di cui sopra è motivo di risoluzione della presente convenzione.

### **articolo 39. Contestazione degli inadempimenti**

1. Gli inadempimenti del Gestore delle obbligazioni contrattuali sono contestati dalla Consulta mediante l'invio, con plico raccomandato, di una lettera di addebito corredata dalla documentazione a supporto e, se necessario, dall'intimazione ad adottare le misure atte a rimuovere gli effetti dell'inadempimento. Se l'inadempimento deriva dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità, la stessa lettera di addebito è inviata anche a quest'ultima.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della lettera di addebito, il Gestore può inviare alla Consulta le proprie osservazioni.



3. Tenuto conto delle eventuali osservazioni, la Consulta può diffidare il Gestore a provvedere, fissandogli un congruo termine. Nel caso in cui oggetto della contestazione sia l'inadempimento delle obbligazioni di cui alla presente Convenzione, scaduto il termine di cui sopra, la Consulta si limita a chiedere il pagamento delle penali di cui all'art. 40, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 42.

4. Qualora l'inadempimento derivi dalla violazione di provvedimenti dell'Autorità da quest'ultima accertata con provvedimento sanzionatorio, la Consulta ha facoltà di procedere direttamente alla diffida di cui al comma 3., senza il preventivo adempimento di cui ai commi 1. e 2.

#### **articolo 40. Inadempimenti e penali**

1. Salvo quanto previsto negli articoli successivi, il gestore è obbligato ad eliminare nel termine indicato in apposita comunicazione della Consulta d'Ambito, gli inadempimenti e le irregolarità che quest'ultima abbia rilevato nello svolgimento delle attività affidate.

2. La presentazione di eventuali giustificazioni od il ricorso a procedure arbitrali non fanno venire meno l'obbligo del gestore alla esecuzione delle attività richieste dalla Consulta d'Ambito con la comunicazione di cui al precedente comma, né, in nessun caso, l'obbligo di garantire la continuità di servizio.

3. Nel caso di inadempimento alle obbligazioni contratte con il presente atto, nonché in caso di mancata eliminazione delle irregolarità nei termini di cui al comma 1, al gestore sono applicate le penali calcolate come segue.

4. Le penali introitate dalla Consulta d'Ambito, sono destinate a finanziare gli investimenti previsti dal piano.


5. Si applica la penale pari a 50 euro per ogni giorno di ritardo sulle seguenti scadenze:

- a) Art. 13, mancata predisposizione del **Regolamento del Servizio**.
- b) Art. 14, mancata predisposizione della **Carta del Servizio**.
- c) Art. 15, mancata predisposizione del **Manuale della Sicurezza**
- d) Art. 16, mancata predisposizione del **sistema di qualità** (se dovuto)
- e) Art. 17, mancata predisposizione del **Piano di gestione delle interruzioni del servizio**
- f) Art. 18, mancata predisposizione dei **Piani di Emergenza**.
- g) Art. 28, mancata predisposizione del **"POP"**.

6. Per **mancato rispetto degli altri obblighi di comunicazione** si applica una penale variabile da un minimo di 10 euro ad un massimo di 100 in funzione della gravità della violazione. La penale si applica ad ogni inadempimento, anche reiterato dopo intimazione della Consulta.

7. Per **mancato raggiungimento dei livelli di servizio** si applica una penale variabile da un minimo di 10 euro ad un massimo di 1000 in funzione della gravità della violazione.

8. È fatto salva la decurtazione dei mancati o ridotti oneri finanziari sostenuti in seguito al ritardo nell'esecuzione, che però viene computata rispetto all'investimento complessivo annuo nell'ambito della revisione ordinaria.



9. È ammessa, su motivata richiesta del gestore, la totale o parziale **disapplicazione della penale**, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile al gestore, oppure quando si riconosca che la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della Consulta d'Ambito. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi al gestore.

10. Sull'istanza di disapplicazione della penale decide l'assemblea su proposta del Direttore della Consulta d'Ambito.

#### **articolo 41. Controversie di natura tecnica**

1 Le controversie aventi a oggetto questioni che non determinino l'insorgenza di una controversia ai sensi del comma 42, e la cui soluzione richieda un giudizio di natura esclusivamente tecnica, sono sottoposte al giudizio di un esperto indipendente nominato d'accordo tra le Parti.

2 In caso di mancato accordo, la Parte più diligente può chiedere che l'esperto sia nominato dal Presidente del Tribunale di Trieste.

3. L'esperto definisce condizioni procedurali che garantiscano il rispetto del contraddittorio tra le Parti. La decisione dell'esperto è definitiva e vincolante per le Parti.

#### **articolo 42. Controversie**

1. Le controversie in ordine all'interpretazione e all'esecuzione della Convenzione possono essere deferite a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, di cui uno nominato dal Gestore, uno dalla Consulta ed il terzo arbitro, con funzione di presidente del collegio, nominato di comune accordo tra le Parti.

2. In mancanza di accordo sulla nomina del terzo arbitro, la Parte più diligente può rivolgersi a tal fine al Presidente del Tribunale di Trieste.

3. L'arbitrato ha sede nella città di Trieste.

4. Il collegio arbitrale costituito ai sensi dei commi 1 e 2 giudica secondo diritto.

5. Qualora una delle due parti si rivolga all'Autorità giurisdizionale ordinaria, tale azione sarà prevalente. Il foro competente è quello di Trieste.


#### **articolo 43. Sostituzione provvisoria**

1. Esperite eventualmente le condizioni procedurali di cui ai precedenti artt. 41 e 42 e qualora il gestore non adempia alle prescrizioni di cui alle comunicazioni del precedente articolo 39, determinando pregiudizi anche parziali alla erogazione dei servizi affidati, è facoltà della Consulta d'Ambito provvedere direttamente o a mezzo di soggetti da essa incaricati alle esecuzione delle attività richieste.

2. Le spese delle attività così eseguite saranno, oltre alle penali previste ed al risarcimento degli eventuali danni, a carico del gestore.

#### **articolo 44. Risoluzioni**

1. La Convenzione si risolve:



a) qualora il ripetersi o la gravità di inadempienze, nonché il mancato rispetto delle intimazioni ad adempiere, pregiudichino o rischino di pregiudicare la continuità, la qualità dei servizi affidati o il raggiungimento degli obiettivi posti dal piano. In tal caso la Consulta d'Ambito, previa specifica diffida a rimuovere le cause e a produrre giustificazioni in un tempo congruo e compatibile alle esigenze del servizio, ove non ritenesse accettabili le giustificazioni prodotte dal gestore, dichiara la decadenza della presente convenzione in danno del gestore;

b) automaticamente, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di cessione o sub concessione parziale o totale della gestione del SII;

c) di diritto in caso di fallimento del gestore, , ovvero in caso di scioglimento della relativa Società; salvo i casi di processi di fusione o acquisizione societarie, preventivamente condivisi con la Consulta

2. Nei casi in cui il contratto venga risolto per colpa del concessionario, la Consulta provvede all'escussione diretta della cauzione. Resta fermo l'obbligo del gestore di proseguire la gestione fino al subentro del nuovo gestore, salvo i casi di fallimento o scioglimento del gestore.

3. La Consulta d'Ambito darà formale comunicazione al gestore della dichiarata decadenza, che dovrà contenere le modalità e gli obblighi per il trasferimento del servizio idrico integrato.

4. Le parti concordano che la presente convenzione si risolverà in danno del gestore nel caso di sottoposizione di questo ultimo a procedure concorsuali.

5. La Consulta d'Ambito avrà facoltà di rivalersi dei danni, oneri e spese derivanti dalla decadenza o dalla risoluzione della presente convenzione sul deposito cauzionale.

6. Costituiscono condizioni di risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell'Art.1454 c.c., le inadempienze ai seguenti obblighi:

a) mancato rispetto per almeno tre anni consecutivi dei livelli minimi dei servizi, come previsti nel Piano d'Ambito, qualora i livelli conseguiti siano inferiori a una soglia del 20% rispetto ai livelli obiettivo.

b) trasmissione di informazioni false o comunque tali da impedire alla Consulta di svolgere l'attività di controllo.

7. Non determinano inadempimento delle Parti il verificarsi di eventi di forma maggiore, quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

a) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;

b) fenomeni naturali avversi, compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni, siccità, innalzamento del livello del mare.

In tali casi operano, in presenza dei relativi presupposti, le disposizioni sull'equilibrio economico finanziario.

#### **articolo 45. Recesso e riscatto**

1. La Consulta d'Ambito può riscattare il servizio prima della scadenza prevista dall'articolo 21 della presente Convenzione, ai sensi dell'articolo 24 del R.D. 2578/1925 e dell'art. 22 della presente convenzione.



2. Il gestore assicura in ogni caso la continuità della gestione del servizio ad esso affidato espletandolo nel rispetto del presente atto, anche in caso di riscatto, fino al momento in cui la gestione sia svolta da altri.

3. Il concessionario ha facoltà di recedere dalla concessione con obbligo di preavviso di mesi sei. In tale caso la consulta provvederà all'incameramento della cauzione e avrà diritto all'eventuale risarcimento, ferma restando l'acquisizione in conformità dell'art. 22 della presente convenzione, di tutte le opere realizzate.

## CAPO 8. Disposizioni finali

### *articolo 46. Poteri sostitutivi della Regione*

1. Le parti danno atto che, ai sensi dell'articolo 14, comma 6 della legge regionale 13/2005, la Regione esercita poteri sostitutivi e provvede agli interventi necessari qualora siano accertate gravi irregolarità, inadempienze e in qualsiasi altro caso la gestione del servizio idrico non possa essere proseguita.

### *articolo 47. Oneri fiscali*

1. Tutte le imposte, tasse, canoni, diritti ed ogni onere fiscale stabiliti dallo Stato, dalla Regione e dal comune, comprese le imposte relative agli immobili, saranno a carico del gestore.

2. Le tariffe si considerano comprensive dei costi relativi agli oneri di cui sopra.

### *articolo 48. Spese derivanti dal presente atto*

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto e segnatamente quelle fiscali, compresa l'imposta di bollo e di registro, sono a carico del gestore.

### *articolo 49. Rinvio alla normativa*

1. Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, le parti fanno riferimento alla normativa vigente ed in particolare alla legge regionale 13/2005, alle disposizioni emanate dall'Autorità, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di tutela e qualità delle risorse idriche e in materia di servizi e lavori pubblici.

2. Le parti si danno reciprocamente atto che è in corso un processo di ampia revisione normativa sia per quanto riguarda il settore dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sia nello specifico del metodo tariffario afferente al servizio idrico integrato. Pertanto le parti stesse danno atto che la presente convenzione sarà oggetto di revisione per il necessario adeguamento alle sopravvenienti norme e regolamentazioni di settore.



# Allegato 1. Modalità tecniche di conduzione

## Conservazione e funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato

La gestione comprende tutte le operazioni da svolgere per assicurare il corretto e regolare funzionamento dei sistemi di alimentazione, adduzione, distribuzione idrica, collettamento, depurazione e smaltimento delle acque reflue, la conservazione di tutte le opere civili, macchinari e apparecchiature costituenti il complesso delle opere del Servizio. I Gestori sono tenuti ad eseguire tutti i lavori, a fornire tutte le prestazioni e a provvedere a tutti i materiali occorrenti per la custodia, la manutenzione ordinaria e programmata e straordinaria necessari per la conservazione, il corretto esercizio e la funzionalità delle opere.

## Standard di conservazione delle opere del Servizio Idrico Integrato

I Gestori sono tenuti a mantenere in efficacia, per l'intera durata della Convenzione, tutte le opere, gli impianti, le reti e le apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie, nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie, al fine di consegnare agli enti locali e/o alla Consulta, al termine del rapporto, impianti efficaci all'espletamento del Servizio.

Quale standard di conservazione garantito dai Gestori si intende il funzionamento di opere, reti, impianti e apparecchiature tali da assicurare il Servizio secondo almeno i livelli minimi di legge.

## Standard di funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato


I Gestori devono garantire l'efficienza crescente nel periodo di gestione di tutte le opere, impianti, reti e apparecchiature. Si intende la capacità di questi di soddisfare in termini di sempre maggiore razionalità ed economia gli standard del Servizio. Tale razionalità si esprime con:

- la razionale utilizzazione delle risorse idriche;
- la qualità del Servizio in accordo alla domanda delle popolazioni servite;
- la qualità del Servizio in accordo alla esigenza della tutela ambientale;
- il rispetto dei limiti imposti relativi alla qualità dell'acqua erogata;
- il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua scaricata.

## Manutenzione ordinaria e programmata

Su tutte le opere, parti d'impianto, macchinari, apparecchiature e attrezzature deve essere effettuata dai Gestori la manutenzione ordinaria e programmata. La manutenzione programmata riguarda oltre le opere meccaniche ed elettriche, anche tutte le strutture civili quali fabbricati, serbatoi, condotte e tubazioni, recinzioni, vasche, opere a verde, ecc.

I Gestori devono programmare e effettuare anche tutte le operazioni indicate nei manuali d'uso e manutenzione forniti dalle case costruttrici delle apparecchiature. Ogni volta che vengono installati nuovi macchinari e apparecchiature i Gestori devono aggiornare le norme relative alla manutenzione programmata.





### **Distinzione tra manutenzione ordinaria e straordinaria.**

Si definisce manutenzione ordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, compatibilmente con l'età propria, qualsiasi elemento di rete o impianto del servizio idrico integrato.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di sostituzione, rifacimento e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere effettuati:

- per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere;
- per mantenere la funzionalità delle opere.

Si definisce manutenzione straordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari a rinnovare o a migliorare l'efficienza degli impianti che riguardano:

- la sostituzione di opere giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria hanno raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causano disturbi all'efficienza delle opere e comportano elevati costi di esercizio e manutenzione;
- le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro;
- le modifiche e gli adeguamenti per adeguare gli impianti e le opere a nuovi standard legislativi.

### **Rinnovamento di opere e impianti**

I Gestori devono effettuare la sostituzione di opere, impianti, reti e canalizzazioni il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del Servizio e compreso negli interventi previsti dal Piano.

### **Controllo della funzionalità delle opere del Servizio Idrico Integrato**

I Gestori devono controllare, ai sensi della normativa vigente, il raggiungimento degli standard di efficienza, il rispetto dei limiti imposti alla qualità dell'acqua potabile erogata e dell'acqua scaricata e la corretta gestione di tutte le fasi del ciclo del servizio e degli impianti e opere del Servizio. I Gestori devono attenersi, nella conduzione degli impianti, opere e reti alle norme di esercizio riportate nella deliberazione del Ministero dei Lavori Pubblici del 04/02/77, pubblicata sulla G.U. n. 48 del 21/02/77, nonché alle norme e prescrizioni per igiene e sicurezza del lavoro.

### **Oneri a carico dei Gestori**

Tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata sono a carico del gestore ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione.

Sono a carico dei Gestori gli interventi di manutenzione straordinaria e di rinnovamento di opere, impianti, reti e canalizzazioni compresi nel Programma degli interventi, ed i relativi oneri si intendono interamente compensati con la tariffa del Servizio riconosciuta nella Convenzione.


che i Gestori possano pretendere alcun maggiore compenso per le spese per qualsiasi motivo sostenute.

I Gestori sono tenuti al ripristino a regola d'arte delle strade e pertinenze in corrispondenza degli interventi effettuati, detti ripristini dovranno risultare in conformità ai vigenti Regolamenti di ciascun Comune interessato.

### **Modalità di consegna di opere impianti, beni o aree inutilizzabili**

Prima del termine naturale, ovvero a qualsiasi titolo anticipato della Convenzione, i Gestori sottopongono alla Consulta un programma di sopralluoghi onde effettuare le consistenze dei beni afferenti il servizio idrico integrato (elenco dei beni, opere e immobilizzazioni materiali ed immateriali).

Il Gestore subentrante ha la facoltà di presenziare ai sopralluoghi di cui sopra solo quale osservatore, essendo i suoi diritti soddisfatti dalla successiva procedura di consegna.



## Allegato 2. Aspetti procedurali per la realizzazione di opere

### A) Procedure di approvazione

1. Le opere hanno diverse procedure in funzione della loro importanza.

#### I) Opere di manutenzione

Si tratta di opere che il gestore esegue autonomamente nel rispetto degli importi e della finalità dei fondi assegnati annualmente dal Piano. Pertanto l'esecuzione di dette opere non è soggetta a nessun controllo.

#### II) Opere localizzate

Il gestore, nell'ambito del POP, presenta alla Consulta d'Ambito l'elenco delle opere localizzate che intende eseguire nel triennio successivo (piano triennale delle opere localizzate), nei limiti degli importi assegnati per ogni tipologia di cespiti e secondo le proprie priorità.

Entro 30 giorni l'assemblea delibera l'approvazione o richiede la modifica del programma.

Trascorso l'ultimo termine il programma si intende approvato.

La CONSULTA D'AMBITO e il gestore possono in qualunque momento richiedere la modifica del programma triennale.

L'approvazione dei singoli progetti segue l'iter delle opere puntuali.

#### III) Opere puntuali

Il gestore predispone il progetto preliminare dell'intervento e lo sottopone al parere della Consulta d'Ambito.

Il progetto è accompagnato da una scheda che riassume i principali dati dell'opera:

- titolo dell'opera
- individuazione nel piano d'ambito
- importo totale, modalità di finanziamento
- quadro economico
- descrizione degli obiettivi di piano e degli eventuali scostamenti, con giustificazione.

Entro 60 giorni dalla consegna la Consulta d'Ambito si esprime sul progetto, approvandolo o richiedendo le modifiche. Trascorso tale termine il progetto non si intende approvato ma il tempo eccedente non viene computato nell'eventuale ritardo dell'opera.

### B) Procedure in caso di variazione di spesa

#### I) Opere di manutenzione



2. Le varianti che non comportano aumento della spesa complessiva e non mutano la sostanza del progetto sono di totale competenza del gestore.

3. Le varianti che comportano aumento della spesa complessiva o che mutano la sostanza del progetto sono comunicate alla Consulta che le approva secondo le procedure di cui al paragrafo B "Procedure in caso di variazione di spesa".

#### F) Rendicontazione. Economie

1. L'opera si conclude con l'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nei termini di legge.

2. In caso di ritardo nell'ultimazione il gestore ne dà tempestiva e motivata comunicazione alla Consulta d'Ambito.

3. Nel corso della Revisione ordinaria viene valutato lo scostamento tra programma e stato reale, deducendo i benefici finanziari derivanti dalla posticipazione della spesa ed applicando le penali.


4. Qualora a conclusione dell'opera emerga un'economia, il gestore trasmette alla Consulta d'Ambito una relazione con proposta di reinvestimento, sia a copertura dei maggiori costi emersi per altre opere, sia per nuove opere.

5. In ogni caso, le economie non vengono considerate ai fini delle valutazioni economiche e finanziarie ed in particole dei flussi di cassa del gestore.

#### H. Procedure espropriative

1. In attuazione dell'art. 12 comma 2 bis della L.R. 13/05 le funzioni di autorità espropriante vengono integralmente delegate dalla Consulta d'Ambito al gestore.

2. Il gestore è tenuto a costituire un ufficio per le espropriazioni ed individuare un responsabile per ogni procedimento espropriativo.



## VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Acquedotto del Carso S.p.A. - Kraški vodovod D.D., tenutasi presso la sede sociale in data 17 maggio 2013 alle ore 08.30 per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

— OMISSIS —


ALLEGATO.	4
al N° di Rep.	54432
N° di Racc.	25927

- 3) Convenzione per il servizio idrico integrato tra la Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato orientale triestino e l'Acquedotto del Carso SpA;
- 4) Carta del servizio idrico integrato;
- 5) Varie.

Sono presenti: il Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. David Pizziga ed i Consiglieri rag. Claudio Brajnik e il sig. Luciano Milič; per il Collegio Sindacale sono presenti la dott.ssa Martina Malalan, Presidente e il sindaco effettivo dott. Giancarlo Crevatin; è assente giustificato il dott. Paolo Taverna per impegni precedentemente assunti.

Assiste il Responsabile amministrativo rag. Danijel Šušteršič, che funge da segretario verbalizzante.

— OMISSIS —



Ad 3) Convenzione per il servizio idrico integrato tra la Consulta d'Ambito per il servizio idrico integrato orientale triestino e l'Acquedotto del Carso

SpA;

Il Presidente apre la discussione in argomento informando i presenti che la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino con deliberazione n. 136 del 02.04.2013 ha approvato il contratto di servizio tra la Consulta d'Ambito e l'Acquedotto del Carso SpA - Kraški vodovod dd. Il testo della convenzione, prevista dalla L.R. 13/2005 avente per oggetto Organizzazione del servizio idrico integrato, è stato redatto in base ai criteri della convenzione tipo predisposta dalla Regione. Essendo stato il testo approvato precedentemente inviato ai componenti del Cda e del Collegio Sindacale se ne omette la lettura. La convenzione per il servizio idrico integrato dovrà essere a breve firmata e registrata nell'apposito registro con le spese a totale carico della ns. Società.

Interviene il Responsabile Amministrativo Danijel Šušteršič che informa il Consiglio, che dalla sottoscrizione della "Convenzione" dovremo predisporre una serie di documenti come: Regolamento del Servizio (entro 12 mesi dalla sottoscrizione), Carta del Servizio (entro 6 mesi), Piano di gestione delle interruzioni del servizio (entro 12 mesi), Piano di Emergenza (entro 12 mesi) e il Programma Operativo Pluriennale. La mancata predisposizione della su citata documentazione potrà portare a delle penali previste nella "Convenzione". Inoltre a garanzia del corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la sottoscrizione della "Convenzione" il gestore dovrà costituire un deposito cauzionale mediante fidejussione bancaria/assicurativa per un importo di euro 10.000,00.

Dopo una esaustiva discussione il Presidente propone al Consiglio d'Amministrazione di approvare la convenzione per il servizio idrico integrato tra la Consulta d'Ambito per il Servizio Idrico Integrato Orientale Triestino e

l'Acquedotto del Carso SpA - Kraški vodovod dd.

Messa al voto la convenzione viene approvata all'unanimità e viene allegata al presente verbale del quale forma parte integrante.



OMISSIS

— OMISSIS —

Alle ore 10.30, esaurito l'ordine del giorno e non avendo altri argomenti da discutere, la riunione viene tolta.

Il Segretario:

Danijel Sustersič

Il Presidente del CdA:

dott. David Ruziga

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Repertorio numero 100266

Certifico io sottoscritto dott. Furio DEI ROSSI, Notaio in Trieste, iscritto presso il Collegio Notarile di Trieste, che la presente copia fotostatica composta da quattro facciate di due fogli è conforme per estratto a quanto leggesi alle pagine 1, 2, 3 e 8 del Libro Verbali del Consiglio di Amministrazione della "ACQUEDOTTO DEL CARSO S.p.A. - KRASKI VODOVOD D.D.", con sede in Duino-Aurisina, località Aurisina Cave n.25/C, iscrizione presso il Registro delle Imprese di Trieste e codice fiscale numero 00062810320.

Certifico altresì che detto libro è vidimato, bollato e tenuto a norma di legge e che le parti omesse non alterano il senso dello scritturato.

Addi due ottobre duemilatredici, in Trieste, via San Nicolò n.33.

